PROVINCIA DI IMPERIA

COMUNE DI TAGGIA

IMPIANTO INTEGRATO DI TRATTAMENTO, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

IDRO EDIL S.R.L.

WASTE TREATMENT TECHNOLOGIES

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

SCHEMA DI CONTRATTO

TAV.	SCALA	COM	DOC	FOGLIO	REV.
R 16	/	839	PP.B021	01 DI 01	6

ICARIA

ICARIA srl
SOCIETÀ DI INGEGNERIA
Via La Spezia, 6 - 00182 Roma
Corso Cavour, 445 - 05018 Orvieto (Tr)
tel +39 0763 34 08 75 Fax +39 0763 34 12 51
www.icariasrl.it info@icariasrl.it

ORDINE degli INGEGNERI
INGEGNERE
Vladimiro
ROTISCIANI
civile ed ambientale
industriale
dell'informazione
A 376
Provincia di TERNI

REVISIONE	DATA	OGGETTO	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	AUTORIZZATO
6	FEBBRAIO 2020	REVISIONE	A.S	A.S	V.R.	V.R
5	APRILE 2017	REVISIONE a seguito Del. CP n°2 del 20/02/2017	V.R.	V.R.	V.R.	V.R.

E' vietata ai sensi di legge la divulgazione e la riproduzione del presente disegno senza la preventiva autorizzazione

IMPIANTO INTEGRATO DI TRATTAMENTO, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

R16 – SCHEMA DI CONTRATTO (BOZZA)

INDICE DEI CONTENUTI

Articolo **Pagina**

1 PREMESSE, DEFINIZIONI E ALLEGATI 6
2 NORME APPLICABILI 13
3 CONDIZIONI GENERALI 13
4 OGGETTO 14
5 ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 16
6 DOCUMENTI PROGETTUALI 18
7 DURATA 18
8 SOCIETA' DI PROGETTO 19
9 MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DI PROGETTO 21
10 UTILIZZO DELLE AREE E DELLE OPERE DURANTE LA CONCESSIONE 22
11 RAPPRESENTANTI DELLE PARTI 23
12 PROGETTAZIONE DEFINITIVA 25
13 PROGETTAZIONE ESECUTIVA 26
14 AUTORIZZAZIONI 26
15 REALIZZAZIONE DELLE OPERE 27
16 SOSPENSIONE 29
17 MODIFICHE O VARIANTI IN CORSO D'OPERA 30
18 COLLAUDO IN CORSO D'OPERA 32
19 COLLAUDO PROVVISORIO E DEFINITIVO 33
20 AVVIO ANTICIPATO DELLA GESTIONE DELLE OPERE 35
21 MODALITÀ D'USO DELL'AREA 36
22 SERVIZIO 36
23 MODIFICHE E/O VARIANTI AL SERVIZIO 39
24 MODIFICHE DELLA CONCESSIONE IN CORSO DI ESECUZIONE 39
25 REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO (TARIFFE) 40
26 INDICATORI DI PERFORMANCE 42
27 REVISIONE DEL PEF 43
28 FORZA MAGGIORE E CASO FORTUITO 46
29 PENALI 47
30 ASSICURAZIONI 48
31 RECESSO E/O REVOCA E/O RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE 50

32 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE 51
33 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO 51
34 SUBENTRO - CESSIONE DI PARTECIPAZIONI DEL CAPITALE DEL CONCESSIONARIO - APPALTO A TERZI 53
35 CONSEGUENZE DELLA CESSAZIONE DELLA CONVENZIONE 55
36 CESSIONE DELLA CONVENZIONE E DEI CREDITI E SUBAPPALTO 55
37 SICUREZZA SUL LAVORO - OSSERVANZA DELLE LEGGI SUL LAVORO E SULLA PREVIDENZA SOCIALE - RISPETTO DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO 56
38 FINANZA DI PROGETTO 61
39 RISERVATEZZA 61
40 CONTROVERSIE 61
41 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 62
42 VARIE 63
43 CLAUSOLA DI TRASPARENZA 64
44 COMUNICAZIONI 64
45 PROTOCOLLO DI LEGALITÀ 65
46 REGIME TRIBUTARIO 65
47 DOCUMENTI CONTRATTUALI 66

TRA

(1) La Provincia di Imperia, con sede in Imperia, Viale Matteotti n. 147, Codice Fiscale e Partita I.V.A. li. 00247260086, in persona del Dirigente dott. [•], nato a [•], domiciliato per la carica presso l'Ente di cui sopra, a ciò autorizzato con [•], e che, in estratto copia conforme, si allega al presente atto come Allegato 1, (qui di seguito anche "Provincia" o "Concedente");

E

(2) la SPV [•], con sede in [•], Codice Fiscale e Partita I.V.A. [•], in persona di [•], nato a [•] il [•], in qualità di [•], domiciliato per la carica presso [•], autorizzato alla stipula del presente atto in forza di [•], che in copia conforme all'originale si allega al presente atto come Allegato 2 [•], (qui di seguito il "Concessionario");

(di seguito il Concedente e il Concessionario sono definiti anche "**Parte**", al singolare, o, collettivamente "**Parti**")

PREMESSO CHE:

(A) In data 18.1.2010 la costituenda ATI tra le imprese [•] ha presentato, ai sensi e per gli effetti dell'allora vigente art. 153, comma 19, del D.lgs. n. 163/2006 (ora art. 183, comma 15 del Codice dei Contratti Pubblici), una proposta per la progettazione, costruzione e successiva gestione, in regime di concessione, di un impianto di trattamento di rifiuti solidi urbani e dell'annessa discarica di servizio nel Comune di Taggia, località Colli (di seguito "Proposta").

(B) La Proposta è stata dichiarata di pubblico interesse dal Concedente e il relativo Progetto di Fattibilità Tecnico Economica è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici, nel relativo elenco annuale e sottoposto al procedimento di cui all'art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006 s.m.i., anche ai fini del rilascio delle autorizzazioni ambientali.

(C) In data […] la Regione Liguria ha emesso il provvedimento autorizzativo unico regionale di cui all'art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006, così rilasciando in favore del Concedente la positiva valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale relative all'Impianto e alla Discarica.

(D) Ai fini della predisposizione della gara per l'affidamento della Concessione, la Proposta è stata oggetto di ulteriori approfondimenti e modifiche, anche in ragione della necessità di tenere in considerazione le prescrizioni di cui ai provvedimenti di VIA e autorizzazione integrata ambientale.

(E) Con bando pubblicato il [•], il Concedente ha indetto la gara per l'affidamento della concessione, ai sensi dell'art. 183, comma 15, citato, ponendo a base di gara il Progetto di

Fattibilità Tecnico economica approvato e richiedendo ai concorrenti la presentazione del Progetto Definitivo.

(F) All'esito della gara, la concessione è stata aggiudicata a [•].

(G) Con il provvedimento n. [•] in data [•], il Concedente ha disposto l'affidamento della Concessione relativa all'Intervento di [•] in favore di [•] costituito da [•], in qualità di aggiudicatario.

(H) Il predetto [•] ha costituito la Società di progetto denominata [•] che è subentrata all'aggiudicatario ai sensi dell'art. 184 del Codice dei contratti pubblici.

(I) L' offerta tecnica ed economica presentata dall'aggiudicatario è allegata al presente Convenzione come Allegato 13 per farne parte sostanziale, anche ai fini dell'individuazione degli obblighi e delle prestazioni a carico del Concessionario.

(J) Le Parti intendono pertanto stipulare la presente Convenzione al fine di disciplinare i termini e le condizioni del rapporto di Concessione.

(K) L'importo dell'investimento pari a [•] milioni di euro e in particolare i costi di progettazione pari a [•] milioni di euro e di costruzione pari a [•] milioni di euro, la durata della Concessione, l'importo e le modalità di corresponsione del Corrispettivo di cui all'articolo 25 della presente Convenzione, unitamente agli Indici di Sostenibilità Economico Finanziaria indicati nel Piano Economico-Finanziario costituiscono le condizioni determinanti l'Equilibrio Economico-Finanziario.

(L) E' stato sottoscritto tra la Provincia e il soggetto proprietario della maggior parte delle aree oggetto dell'intervento un accordo preliminare volto a trasferire alla Provincia la nuda proprietà delle aree e al Concessionario il diritto di superficie, nei limiti previsti dalla presente Convenzione, ovvero, in alternativa, l'aggiudicatario ha consegnato alla Provincia una fideiussione, a prima richiesta, dell'importo di euro [•] a garanzia del pagamento a carico del Concessionario delle somme necessarie per il pagamento dell'indennità di occupazione di urgenza e dell'indennità di esproprio ai fini dell'acquisizione con procedura espropriativa delle aree indicate nel Piano Particellare allegato al Progetto Definitivo.

(M) Al momento della sottoscrizione della presente Convenzione, l'aggiudicatario ha consegnato alla Provincia:

- fideiussione, a prima richiesta, dell'importo di euro [•] a garanzia del pagamento a carico del Concessionario del corrispettivo previsto per la Commissione di Collaudo;
- fideiussione, a prima richiesta, dell'importo di euro [•] a garanzia del pagamento a carico del Concessionario delle somme necessarie per provvedere al pagamento dell'indennità di

occupazione di urgenza e dell'indennità di esproprio delle aree escluse dall'eventuale accordo di cui alla precedente lettera L);

- la garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del Codice dei Contratti Pubblici, mediante polizza conforme allo schema tipo approvato con decreto ministeriale 19 gennaio 2018 rilasciata in data [•] da [•] il [•], per l'importo di Euro [•], pari al [•]% dell'importo dell'investimento, al netto dell'IVA, come riportato nel Piano Economico-Finanziario.

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

1 PREMESSE, DEFINIZIONI E ALLEGATI

1.1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

1.2 I Documenti Contrattuali, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa e si intendono qui integralmente richiamati.

1.3 Salvo che non sia diversamente previsto, ai termini della presente Convenzione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del Regolamento CE n. 1182/71 del 3 giugno 1971.

1.4 Il Concessionario e il Concedente si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento.

1.5 Tranne ove diversamente specificato i termini qui di seguito riportati ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola avranno, sia al singolare che al plurale, il significato di seguito loro attribuito:

Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario: indica la variazione delle condizioni di equilibrio della Concessione che dia luogo alla variazione contemporanea dei seguenti Indici di Sostenibilità Economica-Finanziaria:

(i) con riferimento al parametro TIR di Progetto: variazione superiore al 35% rispetto al valore indicato nel Piano Economico-Finanziario inizialmente assunto, con riequilibrio del Piano Economico-Finanziario per la parte eccedente;

(ii) con riferimento al parametro DSCR: qualora il suo valore scenda sotto il valore di 1,25 con riferimento al DSCR medio residuo.

Area Discarica: indica l'area identificata al Catasto Terreni del Comune di Taggia secondo identificazione catastale come risultante dalle Relazioni di Progetto sulla quale verrà realizzata la Discarica di servizio dell'Impianto, come evidenziato nella planimetria

denominata “Individuazione delle aree oggetto di intervento e di gestione da parte del Concessionario” allegata alla presente come Allegato 5.

Area Impianto: indica l'area identificata al Catasto Terreni del Comune di Taggia secondo identificazione catastale come risultante dalle Relazioni di Progetto sulla quale verrà realizzato l'Impianto, come evidenziato nella planimetria denominata “Individuazione delle aree oggetto di intervento e di gestione da parte del Concessionario” allegata alla presente come Allegato 5.

Aree: indica complessivamente l'Area Discarica, l'Area Impianto e tutte le altre aree oggetto di Intervento, gestione e manutenzione come risultanti dalla planimetria denominata “Individuazione delle aree oggetto di intervento e di gestione da parte del Concessionario” allegata alla presente come Allegato 5.

Autorizzazioni: indica cumulativamente tutte le autorizzazioni, i permessi, i titoli edilizi, i pareri, le licenze, i nulla osta e gli altri atti di assenso comunque denominati, qualunque sia l'autorità, l'ente o l'organismo emanante - ivi inclusi, a titolo esemplificativo, l’autorizzazione integrata ambientale e la valutazione di impatto ambientale, anche se rilasciate attraverso il provvedimento unico di cui all’art. 27 del D.lgs. N. 152/2006, e ogni altro successivo ulteriore titolo autorizzativo – necessari per la realizzazione e gestione dell'Impianto e della Discarica nonché per l'agibilità e la sicurezza delle Opere ivi inclusi, a titolo esemplificativo, certificazioni di agibilità, abitabilità e antincendio, anche sulla base di eventuali modificazioni e/o integrazioni della normativa applicabile.

Cantiere: indica l'area e/o le aree cantierizzate in cui saranno realizzate le Opere.

Certificato di Collaudo: indica il certificato provvisorio che assume carattere definitivo mediante atto formale di approvazione ovvero decorsi due anni dalla sua emissione, da emettersi entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell’articolo 102 del Codice.

Certificato di Ultimazione: indica il certificato attestante l'ultimazione dei lavori relativi alle Opere.

Codice dei Contratti Pubblici o **Codice**: indica il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni.

Codice identificativo di Gara o CIG indica il codice alfanumerico di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii..

Codice Unico di Progetto o CUP indica il codice alfanumerico di cui all’articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 e ss.mm.ii. e relativi provvedimenti di attuazione;

Collaudo in Corso d'Opera: indica il collaudo in corso d'opera delle Opere, di cui al successivo art. 19.

Commissione di Collaudo: indica la commissione di collaudo di cui al successivo art. 19.2.

Concedente: indica la Provincia di Imperia – anche per le funzioni di cui all'art. 21 della legge regionale n. 50/2012, così come modificato dalle leggi regionali n. 40/2013 e n. 1/2014 – con sede in Imperia, Viale Matteotti n. 147, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00247260086 o altro ente e/o associazione e/o soggetto giuridico che alla Provincia possa subentrare nelle funzioni e/o ruoli.

Concessione: indica la concessione di progettazione costruzione e gestione di cui all'art. 183 del Codice come disciplinata dalla presente Convenzione.

Convenzione: indica la presente Convenzione ed i suoi allegati e premesse.

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione Esecutiva e di Esecuzione: indica il soggetto individuato dal Concessionario ed incaricato dei compiti, funzioni e responsabilità di cui al D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.

Corrispettivo: indica il corrispettivo composto dalle Tariffe dovute al Concessionario per la gestione del Servizio.

Cronoprogramma: indica l'elaborato "Cronoprogramma di sintesi delle attività del Concessionario" presentato in sede di gara e allegato alla presente Convenzione come Allegato 7.

CSS – Combustibile solido secondario: indica il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate dalle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni.

Difformità Minori: indica le difformità rispetto al Progetto Esecutivo che non rendono le Opere inidonee all'uso pattuito, secondo l'oggettiva scienza ed esperienza applicabile tenuto conto della natura delle Opere.

Debito Erogato: indica l'importo del debito (capitale + interessi) indicato nel PEF finalizzato alla copertura parziale degli investimenti del progetto.

Direttore dei Lavori: indica il soggetto nominato e remunerato dal Concessionario, al quale spettano i compiti previsti dall'art. 101 del Codice e dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

Direttore dell'Esecuzione: indica il soggetto diverso dal Responsabile unico del Procedimento, preposto al controllo sulla regolare esecuzione del contratto in fase di gestione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dall'esecutore in conformità dei documenti contrattuali;

Direttore Tecnico di Cantiere: indica il soggetto che prima dell'inizio dei lavori il Concessionario comunica quale responsabile del rispetto del piano operativo di sicurezza (POS) di cui all'art. 89, comma 1, lett. h), D.lgs. 81/2008.

Documentazione di Gara: indica tutti i documenti relativi alla gara e allegati alla presente Convenzione come Allegato 15.

Documenti Contrattuali: indica i documenti, sottoscritti dalle Parti e allegati alla presente Convenzione per costituirne parte integrale e sostanziale.

Entrata in Esercizio Commerciale dell'Impianto e della Discarica: è la data, comunicata dal Concessionario al Concedente a decorrere dalla quale ha inizio la gestione dell'Impianto in conformità alle relative autorizzazioni.

Equilibrio Economico-Finanziario indica l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della gestione dell'Opera determinato sulla base dei presupposti e delle condizioni di base del Piano Economico-Finanziario, come aggiornato a seguito di procedura di revisione ai sensi dell'articolo 27 della presente Convenzione, e rappresentato dai valori degli Indici di Sostenibilità Economico Finanziaria esposti nel Piano Economico-Finanziario;

Fase di Costruzione: indica il periodo intercorrente fra la data di avvio dei lavori risultante dal Verbale di Consegna dei Lavori e la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Fase di Gestione: indica il periodo intercorrente fra la data di emissione del certificato di Collaudo con esito positivo e la data di scadenza della Concessione;

Fase di Progettazione: il periodo intercorrente fra la data di efficacia della presente Convenzione e l'avvio della Fase di Costruzione.

Fattura Elettronica: fattura emessa ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, recante "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

Indici di Sostenibilità Economico Finanziaria: indica gli Indici TIR e DSCR in relazione ai quali è stato elaborato il Piano Economico-Finanziariio in condizioni di equilibrio tenuto conto dei presupposti di equilibrio e delle assunzioni di cui alla presente Convenzione.

Indicatori di Performance: indica gli indicatori di prestazione (*Key Performance Indicators*) di cui all'articolo 26 della presente Convenzione e dell'Allegato 10, che consentono di monitorare l'andamento del processo relativo alla funzionalità della gestione Opere.

Informazione Riservata: indica tutte le informazioni, accordi, dati, opinioni resi noti da una delle Parti all'altra o diversamente ottenute dalla Parte, inerenti la presente Convenzione oppure inerenti l'altra Parte, incluse, senza limitazioni di sorta, documentazioni contrattuali commercialmente sensibili o dati patrimoniali rilevanti, dati relativi ai prezzi, alle conoscenze tecniche, progetti, modelli, formulari, processi, registrazioni, fotografie, disegni, condizioni di della presente Convenzione, software, programmi e modelli ed ogni altra proprietà intellettuale ed industriale.

Intervento: indica congiuntamente tutte le attività oggetto della Concessione qui disciplinata.

Manutenzione Ordinaria: le opere di cui all'articolo 3, comma 1, lett. oo-quater), del Codice.

Manutenzione Straordinaria: le opere di cui all'articolo 3, comma 1, lett. oo- quinquies), del Codice.

Offerta: indica l'intero complesso di atti e documenti presentati dal Concessionario in fase di gara, in conformità alla *lex specialis*, sulla base della quale è stata aggiudicata la presente Concessione.

Opere: indica cumulativamente i lavori e le opere, ivi compresi quelli edili ed impiantistici ed i lavori ancillari di allacciamento impianti, necessari per la realizzazione dell'Impianto e della Discarica.

Parte/i indica il Concedente o/e il Concessionario unitamente considerati.

Piano Economico-Finanziario (PEF) indica l'elaborato elettronico, in base al quale è stata aggiudicata la presente Convenzione, contenente l'esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico e Finanziario degli investimenti e della connessa gestione dell'Opera per l'arco temporale di durata della Concessione, asseverato da [•], allegato alla presente Convenzione come Allegato 8 comprendente la relativa relazione illustrativa nonché i successivi aggiornamenti e/o revisioni.

Piano Particellare degli Espropri: indica il frazionamento catastale delle aree interessate dall'Intervento. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi è redatto in base alle mappe catastali aggiornate e comprende anche le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua e le altre interferenze che richiedono espropriazioni.

Piano di Manutenzione delle Opere: il documento che deve corredare il Progetto Esecutivo ai sensi dell'articolo 23, comma 8, del Codice. Esso illustra, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi realizzati, l'attività di manutenzione dell'Intervento e

delle Aree al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico. É costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione del Responsabile del Procedimento: a) il manuale d'uso; b) il manuale di manutenzione; c) il programma di manutenzione.

Post-gestione e/o post-mortem: indica le attività propedeutiche alla gestione della discarica una volta ultimato il *capping* finale; l'attività post-mortem è disciplinata per legge e dura 30 anni.

Progetto Definitivo: indica il progetto definitivo delle Opere di cui all'art. 23 del Codice dei Contratti Pubblici presentato in sede di gara dal Concessionario e approvato ai sensi di legge.

Progetto Esecutivo: indica il progetto esecutivo delle Opere di cui all'art. 23 del Codice di Contratti Pubblici, che il Concessionario deve presentare al Concedente dopo la sottoscrizione della presente Convenzione.

Progetto di Fattibilità Tecnico Economica: indica il progetto di fattibilità tecnico-economica di cui alla Proposta posto a base di gara a seguito della sua approvazione.

Quadro Economico: indica il documento che - in relazione alla specifica tipologia dell'Intervento e in rapporto al livello di progettazione - deve comprendere: l'importo dei lavori; gli oneri della sicurezza; le spese di progettazione; gli ulteriori oneri di spettanza del Concessionario quali rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione, allacciamenti ai pubblici servizi, imprevisti, acquisizione aree o immobili, indennizzi, spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento o al Direttore dei Lavori, nonché di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 26 del Codice; spese per incentivi alle funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Codice; eventuali spese per commissioni giudicatrici ai sensi dell'art. 77 del Codice; spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche eventualmente previste dal capitolato speciale d'appalto; spese per il collaudo tecnico amministrativo del collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; spese per le indagini archeologiche, laddove previste ed eventuali altre imposte. Il quadro economico indica, inoltre, tra le somme a disposizione, ove previsti, gli importi per le opere di mitigazione e compensazione ambientale, quelli per il monitoraggio ambientale, gli importi per l'esecuzione delle indagini e prove geotecniche, nonché gli importi per indagini geologiche, idrologiche ed idrauliche. Al quadro economico è allegato una specifica del Piano Economico e Finanziario di copertura della spesa e della connessa gestione.

Rappresentante del Concessionario per i Lavori: indica il soggetto nominato dal Concessionario ai sensi dell'articolo 11.1.

Rappresentante del Concessionario per il Servizio: indica il soggetto che rappresenta il Concessionario in tutti i rapporti contrattuali con il Concedente in relazione alla gestione del Servizio nonché alle attività propedeutiche e preparatorie connesse o finalizzate alla gestione del Servizio, ed avente le funzioni di cui all'articolo 11.8.

Relazioni di Progetto: indica gli elaborati tecnico-grafici allegati al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica.

Responsabile dei Lavori: indica il soggetto di cui agli articoli 89 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2008, nominato dal Concessionario.

Responsabile del Procedimento: indica il responsabile unico del procedimento nominato dal Concedente ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici.

Rifiuti: indica le diverse tipologie di rifiuti come descritte nella relazione illustrativa e conformi all'indice merceologico autorizzato dal Concedente.

Rifiuto assimilabile: indica il rifiuto speciale (prodotto da una impresa o da un ente) che può essere recuperato o smaltito in impianti originariamente progettati per trattare rifiuti urbani (vedi elenco positivo: attualmente Delibera Comitato Interministeriale sui rifiuti del 27/7/1984).

Rifiuto Assimilato: indica il rifiuto che il Comune ha deciso, sulla base di criteri qualitativi (attualmente Delibera Comitato Interministeriale sui rifiuti del 27/7/1984) e quantitativi, di prendere in carico nel normale servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, trasformando quindi il rifiuto speciale in rifiuto urbano.

Servizio: indica l'attività avente ad oggetto il trattamento dei rifiuti in ingresso, la valorizzazione delle diverse frazioni derivanti dai trattamenti e il deposito definitivo nella discarica di servizio dei rifiuti residuali dopo la valorizzazione, come indicato all'articolo 22 della presente Convenzione.

Soggetti Finanziatori: indica i soggetti, l'istituto o gli istituti di credito indicati dal Concessionario quali soggetti finanziatori delle Opere.

Soggetto Subentrante: indica il soggetto di cui all'articolo 34 della presente Convenzione.

Società di Progetto: indica la [indicare la denominazione precisa], partecipata dai soggetti [indicare la denominazione precisa] e costituita ai sensi dell'articolo 184 del Codice, che subentra all'aggiudicatario, acquisendo a titolo originario, la posizione di Concessionario.

Tariffe: indica le tariffe che costituiscono il corrispettivo per il Servizio come calcolato e aggiornato secondo l'articolo 25 della presente Convenzione.

V.I.A.: indica il procedimento che comprende lo svolgimento dell'eventuale verifica di assoggettabilità, la definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, la Valutazione di Impatto Ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del progetto, dello studio e degli esiti delle consultazioni, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio; il tutto come identificato e descritto nel D.Lgs. n. 152/2006 e dalle relative disposizioni regionali.

Verbale di Consegna: ha il significato di cui all'articolo 15.3 della presente Convenzione.

2 NORME APPLICABILI

2.1 La presente Convenzione è regolata dalle disposizioni della Legge italiana, anche sopravvenute, ove applicabili. In particolare, ad essa si applicano le disposizioni espressamente richiamate nella presente Convenzione e nella Documentazione di Gara, oltre che il Codice, gli atti normativi attuativi e regolatori, nonché le fonti regionali eventualmente vigenti in materia.

2.2 In caso di contraddizioni tra quanto previsto nei singoli Documenti Contrattuali ci si regolerà come segue:

(a) prevarrà l'interpretazione che consente in ogni caso il trasferimento del rischio operativo in capo al Concessionario;

(b) le clausole e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione prevarranno su quelle contenute negli altri Documenti Contrattuali;

(c) persistendo contraddizione, varrà come norma contrattuale la prescrizione meno onerosa per il Concedente e che porti ad un risultato di miglior qualità tecnica ed estetica delle Opere e del Servizio oggetto della Concessione.

2.3 Il Concessionario è comunque tenuto a segnalare per iscritto al Concedente ogni eventuale contraddizione non appena ne venga a conoscenza.

3 CONDIZIONI GENERALI

3.1 La presente Convenzione costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili, in conformità ai rispettivi termini e condizioni.

3.2 Il Concessionario, in particolare:

a) è dotato di ogni potere e autorità necessari al fine di sottoscrivere la presente Convenzione e adempiere validamente alle obbligazioni da essa nascenti;

b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre simili procedure concorsuali e non essendo in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

c) è in possesso, al momento della stipula della presente Convenzione, di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento della propria attività di impresa in qualità di Concessionario, fatte salve quelle eventualmente ancora da conseguire e/o da volturare da parte del Concedente;

3.3 Non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia, procedimento amministrativo o arbitrale nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci del Concessionario, che possa pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione.

3.4 Alla data di stipula della presente Convenzione, nessun ricorso avente a oggetto l'annullamento e/o la sospensione dell'aggiudicazione o altri atti presupposti della Concessione è stato notificato al Concedente ovvero al Concessionario.

3.5 Ove sia stato proposto un ricorso di cui al comma precedente e il Concedente abbia comunque ritenuto di sottoscrivere la presente Convenzione, in caso di sopravvenuto annullamento dell'aggiudicazione o degli altri atti presupposti della Concessione, è esclusa qualsiasi responsabilità del Concedente nei confronti del Concessionario, fermo restando il riconoscimento delle somme previste dalle lettere a) e b) dell'art. 176, comma 4, del Codice.

4 OGGETTO

4.1 La presente Convenzione ha ad oggetto, ai sensi dell'art. 183 del Codice, la Concessione della progettazione esecutiva, costruzione e successiva gestione economica e funzionale delle Opere realizzate, come meglio descritte al comma successivo.

4.2 Il Concessionario, nei termini e alle condizioni di cui alla presente Convenzione, si obbliga a dare esecuzione alle seguenti attività:

(a) predisporre il Progetto Esecutivo delle Opere, in conformità al Progetto Definitivo approvato di cui all'Allegato 6;

(b) eseguire a regola d'arte, con proprie risorse finanziarie, le Opere necessarie per il completamento del Progetto cosi come risultanti dal Progetto Esecutivo e dal Capitolato prestazionale dei Lavori allegato al medesimo Progetto Esecutivo;

(c) ogni analisi o attività connessa alla progettazione, esecuzione e gestione delle Opere;

(d) gestire e fornire il Servizio cosi come sinteticamente descritto all'articolo 22 e secondo il Capitolato prestazionale del Servizio allegato al Progetto Esecutivo;

(e) provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Impianto in conformità a quanto indicato nel Piano di Manutenzione allegato al Progetto Esecutivo;

(f) provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto della strada comunale per Beusi, denominato "Tratto A-B", che parte dallo svincolo autostradale di Taggia e arriva sino all'area impianto, come meglio identificata nella planimetria denominata "Individuazione delle aree oggetto di intervento e di gestione da parte del Concessionario" allegata alla presente come Allegato 5;

(g) provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del canale a cielo aperto e interrato del rio colli come meglio identificato nella planimetria denominata "Individuazione delle aree oggetto di intervento e di gestione da parte del Concessionario" allegata alla presente come Allegato 5;

(h) provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle Aree come identificate nella planimetria denominata "Individuazione delle aree oggetto di intervento e di gestione da parte del Concessionario" allegata alla presente come Allegato 5, anche al fine di prevenire eventi che possano incidere sul funzionamento dell'Impianto;

Il tutto secondo le disposizioni della presente Convenzione e dei Documenti contrattuali.

4.3 L'importo dei lavori derivante dal Quadro Economico del Progetto Esecutivo, approvato dal Concedente e ogni altro onere connesso, come risultante dal Piano Economico-Finanziario, è da intendersi fisso e invariabile.

4.4 Sono escluse dalla Concessione tutte le attività non espressamente indicate nella presente Convenzione.

4.5 All'eventuale Concessionario subentrante al termine della Concessione, al quale verrà affidata la post-gestione della Discarica così liberando da tale onere il Concessionario uscente, saranno trasferite le somme già percepite dal Concessionario in tariffa per gli oneri di post-gestione fino al momento del subentro.

4.6 Durante la durata della presente Convenzione, le somme relative alla post-gestione incassate in tariffa dovranno essere versate annualmente dal Concessionario su apposito conto corrente che, in modo trasparente, verrà vincolato alle spese di post-gestione ed il cui utilizzo verrà condiviso in via preliminare con il Concedente. All'interno del rapporto gestionale, previsto dall'articolo 5.1, lett. e), alinea (i) della presente Convenzione, il Concessionario si impegna a dare evidenza del conto corrente in accumulo creato *ad hoc* per l'accantonamento delle somme destinate alle attività *post-mortem*. In ragione di tale pattuizione il Concedente si impegna a non richiedere al Concessionario le fidejussioni *post-mortem*.

5 ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

5.1 Il Concessionario si impegna a:

a) fornire al Concedente, ove richiesto, ogni documentazione, informazione e notizia utile alla verifica del rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi su di esso gravanti ai sensi della presente Convenzione e rendere disponibili tali documenti *on line*;

b) trasmettere al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori tutti i chiarimenti tecnici richiesti;

c) partecipare alle visite che il Direttore dei lavori, il Responsabile del Procedimento e/o gli incaricati dagli stessi designati effettueranno al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza; si impegna, altresì, a partecipare alle visite stabilite dall'organo di collaudo in corso d'opera;

d) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:

(i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell'esecuzione dei lavori o nell'erogazione dei Servizi, sia indisponibilità, anche parziale, delle Opere o dei Servizi;

(ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza della Convenzione;

(iii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la mancata erogazione o decadenza dal beneficio del termine delle linee di credito concesse al Concessionario ai sensi del presente contratto, ovvero per l'esercizio da parte dei Soggetti Finanziatori di facoltà volte a limitare l'operatività del Concessionario o l'escussione di garanzie o impegni previsti nel presente contratto a carico del Concessionario o dei soci;

(iv) le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi, e/o arbitrali da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione;

(v) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione, sul progetto, sulla gestione dell'Opera ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione;

e) inviare:

(i) per via telematica ed entro 45 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, un report gestionale, redatto secondo il modello di cui all'Allegato 18 e recante, in coerenza con il Piano Economico Finanziario, le principali informazioni economiche, finanziarie, tecniche e gestionali sulle attività oggetto della Concessione, sui loro costi e ricavi, al fine di consentire l'esercizio del potere di monitoraggio e controllo da parte del Concedente;

(ii) il bilancio di esercizio, entro e non oltre 60 giorni dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea;

(iii) report annuale sul rispetto dei coventants, ove previsti dal contratto di finanziamento;

f) adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Concedente o al verificarsi di uno degli eventi di cui alla lettera d);

g) tenere indenne il Concedente da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla presente Convenzione per cause imputabili al Concessionario.

6 DOCUMENTI PROGETTUALI

6.1 La documentazione tecnica correlata all'esecuzione della presente Convenzione e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza della stessa è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della documentazione sopra menzionata se non per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione oggetto della Convenzione.

6.2 Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione della presente Convenzione. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti all'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.

6.3 Il Concedente resta estraneo ai rapporti tra il Concessionario e i titolari o concessionari delle opere dell'ingegno e alle eventuali controversie tra di loro.

7 DURATA

7.1 La Concessione ha la durata complessiva risultante dalla somma dei seguenti termini:

(a) entro 120 giorni, ovvero nel minor termine indicato nel Cronoprogramma, il Concessionario dovrà presentare la progettazione esecutiva delle Opere decorrenti dalla stipula della presente Convenzione;

(b) 2 anni, ovvero il minor termine indicato nel Cronoprogramma, per la costruzione delle Opere decorrenti dalla data di Consegna dei lavori;

(c) 20 anni per la gestione delle Opere decorrenti dalla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio con esito positivo. Questo termine potrebbe cambiare in relazione ad

eventuali proroghe di tempo sulla base di varianti puntuali presentate dal Concessionario e analizzate, validate e autorizzate dal Concedente in corso di esercizio.

7.2 Alla scadenza della presente Convenzione, ove non subentri un nuovo concessionario, il Concessionario provvederà alla post-gestione trentennale assumendone gli oneri secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

7.3 Qualora, per cause non imputabili al Concessionario e non rientranti nel rischio operativo assunto dal Concessionario secondo le disposizioni della presente Convenzione, l'Entrata in Esercizio Commerciale dell'Impianto e della Discarica non avvenga entro 40 mesi dalla data di consegna dei lavori, la durata della Concessione sarà automaticamente prorogata per un periodo corrispondente al ritardo verificatosi, in modo tale che sia comunque assicurata la durata della fase di gestione del Servizio come indicata nel Piano Economico e Finanziario e sia garantita la remunerazione dell'investimento tenuto conto degli Indici di Sostenibilità Economico Finanziaria.

7.4 Qualora il mancato avvio dell'Entrata in Esercizio Commerciale dell'Impianto e della Discarica entro il termine predetto consegua a cause non imputabili al Concessionario e non derivanti da eventi per cui il medesimo Concessionario si è assunto il rischio secondo le disposizioni della presente Convenzione, determinando un'Alterazione dell'Equilibrio Economico-finanziario, non neutralizzato da quanto previsto dal comma precedente, si applicherà la procedura di revisione come disciplinata al successivo articolo 27.

8 SOCIETA' DI PROGETTO

8.1 Il Concessionario dichiara e garantisce quanto segue:

a) il Concessionario è una società validamente costituita come Società di Progetto ai sensi dell'articolo 184 del Codice e ha un capitale sociale di euro [•] interamente sottoscritto e versato [ovvero versato nella misura del [•] %;

b) la partecipazione al capitale sociale della Società di Progetto è così suddivisa tra i soci:

- soci costruttori che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione SOA: - (nome del Socio) ..... (• quota % di partecipazione);

(nome del Socio) ..... (• quota % di partecipazione);

- soci gestori che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione [ove il bando abbia previsto specifici requisiti a carico di questi ultimi]:

(nome del Socio) ..... (• quota % di partecipazione);

(nome del Socio) ..... (• quota % di partecipazione);

- soci che non hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione in sede di gara: - (nome del Socio) ..... (• quota % di partecipazione);

(nome del Socio) ..... (• quota % di partecipazione)

8.2 Il Concessionario si impegna a:

a) comunicare tempestivamente ogni variazione della composizione sociale della Società di Progetto risultante dal libro dei soci;

b) trasmettere annualmente al Concedente la visura camerale aggiornata;

c) trasmettere annualmente al Concedente, entro e non oltre 60 giorni dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea, il bilancio di esercizio depositato;

d) mantenere per tutta la durata della Concessione il capitale sociale minimo, indicato nel bando di gara, pari a euro [•] e trasmettere annualmente al Concedente i dati economico-finanziari che attestino la perdurante solidità patrimoniale;

e) mantenere i requisiti di ordine generale e speciale di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione, in relazione alla fase di avanzamento del Contratto e in misura corrispondente e funzionale al corretto adempimento delle obbligazioni del Contratto medesimo;

f) comunicare al Concedente entro il termine perentorio di 10 giorni dal verificarsi dell'evento, ogni notizia o fatto che possa determinare la perdita da parte di uno o più soci dei requisiti di ordine generale e/o la perdita totale o parziale dei requisiti speciali di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione ovvero necessari in relazione alla fase di avanzamento del presente Convenzione. Con la stessa comunicazione il Concessionario è tenuto a indicare i provvedimenti che intende adottare per porre rimedio alla perdita parziale dei requisiti speciali ovvero la sostituzione del socio ai

sensi del successivo articolo 9.1, lett. b), fatta eccezione per i casi di risoluzione di cui all'articolo 33.

9 MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DI PROGETTO

9.1 La cessione delle quote ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del Codice è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:

(a) i soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione sono tenuti a partecipare al capitale sociale della Società di Progetto e a garantirne il buon adempimento degli obblighi sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo;

(b) nei casi di sostituzione di cui all'articolo 8.2, lettera f), il soggetto subentrante deve essere in possesso di requisiti di qualificazione almeno pari a quelli del socio uscente e deve essere individuato dal Concessionario entro 10 giorni dalla comunicazione effettuata al Concedente. La sostituzione diviene efficace previa autorizzazione del Concedente finalizzata alla verifica dei requisiti del socio subentrante, da rilasciare entro il termine di 40 giorni. È facoltà del Concedente, entro tale termine, negare l'autorizzazione indicando le ragioni di fatto e di diritto preclusive all'ingresso del nuovo socio. Decorso il termine, senza che sia pervenuto il diniego dell'autorizzazione del Concedente, la sostituzione si intende accettata e diviene pertanto efficace;

(c) le banche e gli altri investitori istituzionali che non hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono entrare nella e uscire dalla compagine sociale della Società di Progetto in qualsiasi momento, fermo restando l'obbligo di fornirne tempestiva comunicazione al Concedente, non oltre i 5 giorni successivi al verificarsi dell'evento rilevante.

9.2 La cessione delle partecipazioni dei soci, così come il subentro di nuovi soci, è ammessa, salvo quanto previsto al comma 1, lettera a), previa autorizzazione del Concedente, da rilasciare nei tempi e con le modalità di cui al comma 1, lettera b), sulla base della verifica dei requisiti di ordine generale, qualificazione e solidità finanziaria e patrimoniale del socio subentrante.

9.3 Ogni eventuale operazione societaria straordinaria che abbia l'effetto di mutare la compagine sociale è subordinata all'autorizzazione preventiva del Concedente, che potrà essere rilasciata nel caso in cui l'operazione non determini una violazione degli obblighi del Contratto e delle

previsioni di legge applicabili nonché la diminuzione della solidità finanziaria e patrimoniale prevista nel bando di gara e della qualificazione del Concessionario, in relazione allo stato di esecuzione della Concessione alla data dell'operazione.

9.4 Nelle ipotesi di cessione di quote/azioni della Società di Progetto, trovano in ogni caso applicazione le norme e le formalità previste dal codice civile per il tipo di società all'uopo costituita.

10 UTILIZZO DELLE AREE E DELLE OPERE DURANTE LA CONCESSIONE

10.1 Ove sia stato concluso l'accordo preliminare di cui alla lettera L) delle premesse, il Concessionario si impegna a versare senza ritardo l'importo relativo all'acquisto del diritto di superficie.

10.2 Nell'ipotesi di cui al comma precedente, al momento della sottoscrizione della presente Convenzione, il Concessionario ha consegnato al Concedente, la fideiussione, a prima richiesta, dell'importo previsto per l'occupazione di urgenza e per l'indennità di esproprio delle aree escluse dall'accordo di cui alla lettera L) delle premesse.

10.3 Ove non sia stato sottoscritto l'accordo bonario di cui alla premessa L), il Concedente provvederà all'occupazione d'urgenza e all'esproprio di tutte le aree previste nel Piano particellare allegato al Progetto Definitivo e, a tal fine, il Concessionario ha consegnato al Concedente, la fideiussione, a prima richiesta, dell'importo previsto per il pagamento delle indennità di occupazione d'urgenza e di esproprio di tutte le aree oggetto di Intervento.

10.4 In quanto responsabile del Progetto Definitivo ed Esecutivo, il Concessionario è altresì responsabile della stima di tutti gli oneri derivanti dal procedimento ablatorio o da eventuali accordi bonari, da inserire nel Piano Economico-Finanziario, nonché di eventuali ritardi, anche per effetto di eventuali contenziosi, non imputabili al Concedente.

10.5 Al Concessionario è riconosciuto il diritto di superficie su tutte le Aree, ai fini della realizzazione e gestione e manutenzione delle Opere, per tutta la durata della Concessione e della eventuale post-gestione. Il Concedente riconosce al Concessionario l'utilizzo delle Aree e delle Opere da questi realizzate per consentirgli lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione per un periodo corrispondente a quello di durata della Concessione e per il periodo successivo nei limiti di quanto necessario ai fini dell'attività di post-gestione, ove svolta dal Concessionario.

10.6 La natura pubblica delle Aree e delle Opere realizzande comporta che, alla scadenza della Concessione, tutte le Opere rientreranno nella piena proprietà e disponibilità del Concedente senza alcun onere e che, nel corso della durata della Concessione, il Concessionario potrà utilizzarle al fine di gestirle funzionalmente e di sfruttarle economicamente per il raggiungimento delle finalità proprie della Concessione come individuate nella presente Convenzione.

10.7 Il diritto di superficie si estinguerà automaticamente alla scadenza della Concessione; sono salvi gli ulteriori provvedimenti del Concedente per assicurare l'accesso dell'attuale Concessionario alla Discarica oggetto di post-gestione.

10.8 È fatto divieto al Concessionario di utilizzare le Aree e le Opere per scopi diversi da quelli previsti dalla Convenzione, senza il previo consenso scritto del Concedente.

10.9 Ove la Concessione dovesse interrompersi per eventi indipendenti dalla volontà delle Parti ovvero per l'avverarsi di una delle cause di risoluzione, recesso e revoca previste dalla presente Convenzione, il diritto di superficie si estinguerà automaticamente e il Concessionario non avrà più diritto all'uso ed al godimento delle Aree e delle Opere, senza che abbia su di queste alcunché a pretendere.

11 RAPPRESENTANTI DELLE PARTI

11.1 Nei limiti di seguito indicati, la rappresentanza del Concessionario per la realizzazione delle Opere è conferita al Rappresentante del Concessionario per i Lavori sino al decorso dei termini previsti per il collaudo definitivo delle Opere.

11.2 In particolare, competono al Rappresentante del Concessionario per i Lavori la rappresentanza del Concessionario nel corso dell'ottenimento delle Autorizzazioni e della redazione del Progetto Esecutivo, nonché:

(a) la rappresentanza del Concessionario in Cantiere per la realizzazione delle Opere;

(b) la sottoscrizione per conto del Concessionario dei verbali di inizio e fine lavori, eventuali richieste di sospensione delle Opere e quanto altro attenga alla conduzione delle attività di Cantiere;

(c) il coordinamento per conto del Concessionario delle attività di verifica di cui al successivi articoli 12e 13 nonché di Collaudo di cui al successivo art. 13;

(d) convenire eventuali Varianti nei limiti previsti dalla presente Convenzione.

11.3 Il Direttore dei Lavori è nominato e remunerato dal Concessionario, previo gradimento del Concedente nell'ambito di una terna di professionisti individuata dal Concessionario medesimo.

11.4 Al Direttore dei Lavori competono i compiti previsti dall'art. 101 del Codice e dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione. In particolare, il Direttore dei Lavori ha la funzione di monitorare i lavori e di segnalare eventuali difficoltà nella loro esecuzione rispetto a quanto previsto nel Progetto Esecutivo e nei relativi allegati.

11.5 Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione Esecutiva ed al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione sono nominati e remunerati dal Concessionario, previo gradimento del Concedente nell'ambito di una terna di professionisti individuata dal Concessionario medesimo.

11.6 Spettano al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione Esecutiva ed al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione i compiti, le funzioni e le responsabilità stabiliti nel titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008, nonché quelli eventualmente previsti dai regolamenti di attuazione dello stesso decreto legislativo. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione deve essere in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dal T.U. sulla Sicurezza sul Lavoro.

11.7 Restano in capo al Direttore dei Lavori, al Responsabile per la Sicurezza e al Concessionario tutti gli obblighi e le responsabilità che le vigenti disposizioni normative assegnano agli stessi.

11.8 Compete esclusivamente al Responsabile del Concessionario per il Servizio, che è a tutti gli effetti il delegato del Concessionario per la gestione del Servizio nel rispetto delle previsioni della presente Convenzione, la rappresentanza del Concessionario per la gestione del Servizio.

11.9 Il Rappresentante del Concessionario per i Lavori, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione Esecutiva e il Rappresentante del Concessionario per il Servizio possono essere sostituiti dal Concessionario in ogni momento a condizione che tale sostituzione sia comunicata al Responsabile Unico del Procedimento e che i sostituti siano di gradimento del Concedente ed in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile.

11.10 Il Concedente svolgerà la funzione di sorveglianza e controllo sulle attività svolte dal Concessionario anche attraverso il Responsabile del Procedimento nominato ai sensi dell'art. 31 del Codice e i suoi uffici di supporto a ciò delegati.

11.11 Il Responsabile del Procedimento svolge i compiti e le funzioni ad esso attribuitegli dal Codice e cura, in particolare, in ciascuna fase di attuazione degli interventi oggetto della Convenzione, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza con il Progetto e il Piano Economico e Finanziario, e sui tempi di realizzazione previsti nel Cronoprogramma.

11.12 Il Responsabile del Procedimento, tra l'altro, svolge tutti i compiti previsti dalle vigenti disposizioni normative in ordine alla corretta realizzazione dei lavori oggetto della presente Convenzione, verificando il rispetto delle prescrizioni ivi contenute. In particolare, provvederà:

(a) ad autorizzare il Concessionario allo svolgimento delle indagini sui siti oggetto dei lavori;

(b) a verificare la rispondenza dei lavori effettivamente realizzati rispetto a quanto previsto negli elaborati progettuali. A tal fine, il Responsabile del Procedimento acquisirà la relativa documentazione e parteciperà altresì alle visite dell'organo di collaudo, sia in corso d'opera sia per il collaudo finale;

(c) a verificare la documentazione contabile;

(d) a ordinare l'irrogazione delle penali previste dalla presente Convenzione.

11.13 Il Responsabile del Procedimento svolge le attività di controllo e di vigilanza sull'erogazione dei Servizi nei termini stabiliti dal Capitolato prestazionale relativo al servizio. E' comunque fatta salva la facoltà del Concedente di nominare un Direttore dell'Esecuzione diverso dal Responsabile del Procedimento.

12 PROGETTAZIONE DEFINITIVA

12.1 Il Progetto Definitivo predisposto dall'aggiudicatario in sede di gara è stato sottoposto a verifica a spese del medesimo aggiudicatario e approvato dal Concedente, in data […] e costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione alla quale è allegato come Allegato n. 6.

13 PROGETTAZIONE ESECUTIVA

13.1 Il Concessionario si assume il rischio di progettazione, quale componente del rischio operativo.

13.2 Entro e non oltre 120 giorni dalla stipula della presente Convenzione, ovvero nel minor termine indicato nel Cronoprogramma, il Concessionario dovrà presentare al Concedente il Progetto Esecutivo, con i contenuti di cui all'art. 23 del D.lgs. 50/2016, in triplice copia, di cui 2 su supporto cartaceo ed 1 su supporto elettronico non modificabile. Il Progetto Esecutivo presentato dovrà essere stato sottoposto a verifica, a cura e spese del Concessionario, secondo le disposizioni di legge.

13.3 Il Concedente sarà tenuto a comunicare per iscritto al Concessionario entro 60 giorni dalla sua ricezione, l'approvazione del Progetto Esecutivo, ovvero le proprie eventuali proposte di modifica che, richieste dallo stesso e/o da eventuali altri enti coinvolti, dovranno essere formulate in modo dettagliato ed analitico e dovranno essere recepite, a cura e spese del Concessionario qualora derivanti da errori o omissioni di progettazione.

13.4 Qualora il Concedente richieda modifiche progettuali al Progetto Esecutivo diverse da quelle relative alla non conformità rispetto al Progetto Definitivo o ad errori di progettazione e i maggiori oneri di progettazione e le modifiche al Progetto Esecutivo comportino un'Alterazione dell'Equilibrio economico-finanziario si procederà alla revisione del Piano Economico-Finanziario ove si verifichi un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario secondo quanto stabilito nella presente Convenzione.

13.5 Il Concessionario modificherà il Progetto Esecutivo in accoglimento delle richieste di modifica pervenute e il Concedente dovrà approvare il Progetto Esecutivo così modificato entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso.

14 AUTORIZZAZIONI

14.1 Le Autorizzazioni rilasciate al Concedente durante la fase di VIA, PAUR e AIA, saranno volturate al Concessionario contestualmente alla sottoscrizione della presente Convenzione, fatta eccezione per le autorizzazioni che sarà onere del Concessionario conseguire in una fase successiva (ad esempio l'autorizzazione sismica).

14.2 Tenuto conto di quanto precede, il Concessionario dovrà ottenere le ulteriori autorizzazioni e il Concedente, per quanto di propria competenza, si impegna a collaborare con il Concessionario,

anche nei rapporti con gli altri enti pubblici coinvolti ai fini del rilascio delle predette autorizzazioni, ferma restando la piena e completa responsabilità del Concessionario per l'ottenimento di tali assentimenti. A tal fine, il Concessionario si impegna ad espletare tempestivamente e con la migliore diligenza tutti gli atti, le attività, le formalità necessarie ai fini della presentazione di ogni relativa domanda, istanza e richiesta ai fini dell'ottenimento delle predette autorizzazioni residue.

14.3 Resta convenuto fra le Parti che, ove necessario ai fini dell'esecuzione delle attività di cui al presente articolo, il Concessionario potrà essere autorizzato ad agire in nome e per conto del Concedente il quale formalizzerà il conferimento di tale potere di rappresentanza mediante rilascio di separata delega/procura nelle forme di legge.

15 REALIZZAZIONE DELLE OPERE

15.1 Il Concessionario si assume il rischio di costruzione, quale componente del rischio operativo.

15.2 L'importo dell'investimento ammonta ad Euro [•] di cui Euro [•] per oneri della sicurezza, così come indicato nel Piano Economico-Finanziario. Il Concessionario si obbliga a realizzare e completare le Opere nei termini previsti dalla presente Convenzione decorrenti dalla data di sottoscrizione del Verbale di Consegna dei lavori che dovrà essere emesso dal Direttore dei Lavori entro i 20 giorni successivi alla comunicazione scritta da parte del Concedente al Concessionario del verificarsi dell'ultimo tra i seguenti eventi:

(a) approvazione da parte del Concedente del Progetto Esecutivo;

(b) rilascio da parte dei competenti Organi e/o Enti di tutte le autorizzazioni residue ai sensi del precedente articolo 14.2 indispensabili per l'inizio dei lavori;

(c) attestazione del Responsabile del procedimento e del Concessionario del permanere delle condizioni per l'avvio dei lavori.

15.3 Le Parti procederanno in contraddittorio alla formale consegna dei lavori, dandone atto in apposito Verbale di Consegna, restando inteso che sarà onere e cura del Concedente consegnare al Concessionario le Aree libere da persone e/o cose, vincoli e diritti di terzi ed in condizioni tali da consentire la realizzazione delle Opere secondo quanto previsto dal Progetto Esecutivo, nonché fare in modo che venga effettivamente consentito l'accesso al

Concessionario ai fini dell'esecuzione delle attività contemplate dalla presente Convenzione per tutta la durata dei lavori.

15.4 Le Parti si danno altresì reciprocamente atto che, in tutte le ipotesi di ritardo dovute ad inadempimenti da parte del Concedente agli obblighi di cui al precedente articolo 14.2 nella messa a disposizione del Concessionario delle Aree, ai fini della realizzazione delle Opere rispetto al Cronoprogramma, troverà applicazione la disciplina prevista in materia di sospensione dal successivo articolo 16.

15.5 Il personale impiegato dal Concessionario per l'esecuzione delle Opere dovrà essere di provata capacità ed in numero adeguato agli obblighi da esso assunti e dovrà essere dotato di idoneo contrassegno identificativo.

15.6 Il Concessionario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dalle vigenti leggi in materia di lavoro e previdenza sociale, ivi comprese le disposizioni riguardanti le modifiche e le integrazioni delle norme sul collocamento, il regolamento generale di igiene del lavoro, le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro o malattie professionali, le previdenze varie per disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, e altre malattie professionali, la tutela dei lavoratori negli appalti con particolare riferimento al Dlgs. n. 81/2008 e ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso della realizzazione delle Opere per la tutela dei lavoratori.

15.7 Durante l'esecuzione delle Opere il Concessionario dovrà provvedere agli allacciamenti, a propria cura e spese, alle reti di distribuzione di acqua, gas ed energia elettrica, essendo inteso che i costi per tali utenze rimarranno a carico del Concessionario.

15.8 Ove, a seguito di opportune verifiche relative alla immediata disponibilità del punto di consegna e di ritiro dell'energia elettrica in ingresso e in uscita dall'Impianto e dalla Discarica, che la Proposta prevede di realizzare tramite l'eventuale adeguamento della cabina elettrica attualmente esistente nelle Aree oggetto dell'Intervento, venisse accertato che tale soluzione fosse tecnicamente non realizzabile, e si accertasse la necessità di realizzare un nuovo punto di consegna e ritiro, ovvero sia necessario costruire un apposito elettrodotto per allacciarsi al più vicino punto di consegna, le Parti concorderanno una congrua estensione temporale di tutti gli obblighi di costruzione e di avviamento dell'Impianto del Concessionario che da tale evento possano derivare.

15.9 Le Opere potranno essere realizzate anche per stralci funzionali e il Concessionario avrà facoltà di modulare gli interventi nel modo ritenuto più funzionale, fermo restando il rispetto complessivo delle tempistiche stabilite per la conclusione dei lavori e l'avvio della gestione.

15.10 Prima della stipulazione della presente Convenzione il Concessionario ha presentato una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del Codice dei Contratti Pubblici, mediante polizza conforme allo schema tipo approvato con decreto ministeriale 19 gennaio 2018 rilasciata in data [•] da [•] il [•], per l'importo di Euro [•], pari al [•]% dell'importo dell'investimento, al netto dell'IVA, come riportato nel Piano Economico-Finanziario. Tale garanzia dovrà essere svincolata secondo quanto previsto dall'art. 103 del Codice e cesserà di avere effetto alla data di emissione del Certificato di Collaudo.

15.11 Il Concessionario sarà tenuto ad adeguarsi alle disposizioni di legge in tema di obbligo di appalto a terzi delle opere in concessione vigenti al momento dell'esecuzione delle opere. Il Concessionario non potrà eseguire direttamente le opere o parte delle stesse, se non adeguatamente qualificato. Gli appaltatori incaricati dal Concessionario per l'esecuzione delle opere dovranno essere qualificati per l'esecuzione loro assegnata secondo quanto disposto dalla normativa applicabile e non dovranno trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Ogni affidamento a terzi dovrà essere comunicato al Concedente o dallo stesso autorizzato nel rispetto di quanto previsto dal Codice e dalle disposizioni antimafia vigenti al momento dell'affidamento. Non sarà considerato affidamento a terzi l'affidamento da parte del Concessionario nei limiti di legge ai soci, se qualificati per l'esecuzione dei lavori ad essi affidati. A tal fine, sarà obbligo del Concessionario, prima dell'assegnazione dei lavori ai propri soci, dimostrarne al Concedente il possesso dei relativi requisiti, ove già non dimostrati dagli stessi soci al Concedente.

16 SOSPENSIONE

16.1 Il Concedente si riserva in qualunque momento la facoltà di sospendere i lavori per la realizzazione delle Opere ai sensi dell'art. 107 del Codice.

16.2 Nell'eventualità di cui al precedente comma, nonché ove altrove richiamato nella presente Convenzione:

(a) qualora la sospensione totale o di una parte significativa dei lavori non ecceda i 90 (giorni decorrenti dalla data indicata nel verbale di sospensione, i termini di completamento si

intenderanno automaticamente prorogati di un numero di giorni equivalente a quello di durata della sospensione e conseguentemente anche il termine di completamento finale delle Opere nonché il periodo di validità della presente Convenzione come disciplinato al precedente articolo 7.1;

(b) nell'ipotesi in cui la durata della sospensione totale o di una parte significativa dei lavori ecceda i 90 giorni, ferma restando l'automatica proroga dei termini di completamento delle Opere in generale, nonché del periodo di validità della presente Convenzione per un numero di giorni equivalente a quello di durata della sospensione, ove si verifichi un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, non neutralizzata da quanto previsto alla lettera precedente, il Concessionario potrà chiedere la revisione del Piano Economico-Finanziario ove si verifichi un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario.

16.3 Resta in ogni caso espressamente inteso e convenuto che al di fuori delle ipotesi previste dal precedente articolo 16.1, non saranno possibili e/o consentite alcune ulteriori sospensioni. Resta ferma l'ipotesi di forza maggiore di cui al successivo articolo 28.

16.4 In ogni caso e fermo restando quanto previsto al precedente comma, il Concedente si riserva la facoltà, per comprovate ragioni di carattere tecnico e/o logistico connesse all'espletamento delle attività che riguardano l'oggetto della Concessione, di richiedere, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del D.M. 7 marzo 2018, al Concessionario la sospensione parziale della esecuzione dei lavori in qualunque momento.

16.5 Le contestazioni del Concessionario in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori e danno luogo unicamente alla revisione del Piano Economico-Finanziario ove si verifichi un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario.

17 MODIFICHE O VARIANTI IN CORSO D'OPERA

17.1 Le Parti convengono, anche in considerazione della necessità di mantenere l'Equilibrio economico-finanziario previsto alla base della presente Convenzione, che non saranno ammesse varianti al Progetto Esecutivo, oltre i casi previsti e nei limiti di cui all'art. 106 del Codice. Saranno consentite modifiche costituenti oggettive migliorie derivanti da aggiornamento tecnologico con effetti positivi sull'efficienza gestionale dell'Impianto. Le stesse saranno regolate secondo la disciplina prevista per le varianti di cui al presente articolo.

17.2 Nell'ipotesi di varianti e modifiche ammesse di cui al comma precedente, il Concessionario in qualunque momento in cui durante l'esecuzione delle Opere ravvisasse la necessità di una qualunque modifica quantitativa e/o qualitativa al Progetto Esecutivo e/o alle Opere ne darà comunicazione scritta al Concedente nella persona del Responsabile del Procedimento. Contestualmente alla comunicazione stessa, il Concessionario con una relazione dettagliata del Direttore dei Lavori indicherà, le cause, l'imputabilità, le motivazioni e l'inquadrabilità della variante in uno dei casi di cui al comma precedente, gli interventi ritenuti necessari, con l'indicazione della relativa quantità e materiali, dei tempi di realizzazione connessi a tali interventi e dei relativi eventuali maggiori costi (ivi compresi anche quelli di progettazione), restando inteso che il Concedente dovrà esaminare le valutazioni tecniche proposte dal Concessionario e far pervenire a quest'ultimo le proprie determinazioni con comunicazione scritta nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

17.3 Qualora le modifiche o varianti al Progetto Esecutivo e/o alle Opere determinino un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario e le stesse risultino oggettivamente non imputabili a fatto del Concessionario e non derivanti da eventi per cui il medesimo Concessionario si è assunto il rischio secondo le disposizioni della presente Convenzione, le Parti dovranno incontrarsi al fine di ristabilire, secondo quanto disposto dalla presente Convenzione, l'Equilibrio economico-finanziario, restando inteso fin d'ora che i prezzi unitari previsti nel Progetto Esecutivo saranno utilizzati quale base di riferimento per procedere al riequilibrio stesso.

17.4 Al Concessionario possono essere affidati in via diretta, con l'accordo dello stesso, i lavori complementari non figuranti nella originaria Documentazione Progettuale, né nella presente Convenzione, divenuti tecnicamente necessari a seguito di circostanze impreviste, nelle ipotesi e nei limiti previsti dal Codice.

17.5 L'affidamento di detti lavori sarà formalizzato in apposito atto aggiuntivo.

17.6 Qualora, in conseguenza di detti lavori, si dovessero determinare un'Alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario, le Parti potranno avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui all'articolo 27 della presente Convenzione.

18 COLLAUDO IN CORSO D'OPERA

18.1 Fermo restando il diritto del Concedente di accedere in ogni tempo al Cantiere per verificare lo stato di realizzazione delle Opere, sia direttamente sia tramite propri ausiliari e purché detto accesso non sia causa di alcun impedimento alla regolare esecuzione delle Opere da parte del Concessionario, le Parti convengono che le Opere saranno soggette a Collaudo in Corso d'Opera, anche per stralci funzionali, come di seguito disciplinato.

18.2 Il Concedente provvederà entro e non oltre 60 giorni dalla data del Verbale di Consegna dei lavori di cui al precedente articolo 15.3 a nominare, con oneri a carico del Concessionario, la Commissione di Collaudo, incaricata dei Collaudi in Corso d'Opera.

18.3 Per il Collaudo in Corso d'Opera, le visite verranno effettuate con la cadenza che la Commissione di Collaudo riterrà adeguata ai fini dell'accertamento progressivo della regolare esecuzione delle Opere e comunque con frequenza almeno trimestrale.

18.4 Le operazioni di Collaudo in Corso d'Opera saranno effettuate in contraddittorio tra la Commissione di Collaudo, il Concessionario ed il Direttore dei Lavori.

18.5 Per ogni singola visita, la Commissione di Collaudo dovrà comunicare al Concessionario, al Direttore dei Lavori, al Responsabile del Procedimento, per iscritto, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o comunicazione via fax o via posta elettronica all'indirizzo indicato nella presente Convenzione o diverso indirizzo comunicato tra le Parti secondo quanto disposto nella presente Convenzione, la data prevista con un preavviso non inferiore a 5 giorni.

18.6 Alla data della visita, il Concessionario sarà tenuto, a propria cura e spese, a mettere a disposizione della Commissione di Collaudo gli operai ed i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, le prove, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

18.7 Entro il termine di 30 giorni dalla data di ciascuna visita la Commissione di Collaudo provvederà a trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento i relativi verbali, che dovranno riferire sull'andamento dei lavori, sul rispetto del Programma cronologico delle Opere, sulla conformità o meno delle Opere eseguite al Progetto Esecutivo.

18.8 Nell'ipotesi in cui il Concedente dovesse rilevare, in esito alle visite, una non corretta esecuzione delle Opere rispetto al Progetto Esecutivo, sarà tenuto a darne evidenza nei

rispettivi verbali ed il Concessionario dovrà attivarsi tempestivamente per un loro immediato ripristino al fine di evitare che le procedure di collaudo di cui all'articolo successivo non abbiano esito positivo ovvero non siano in alcun modo ritardate.

19 COLLAUDO PROVVISORIO E DEFINITIVO

19.1 Il Concessionario si impegna a comunicare per iscritto al Concedente la data di avvenuta ultimazione delle Opere, al fine di consentire al Direttore dei Lavori l'emissione del Certificato di Ultimazione.

19.2 La Commissione di Collaudo darà inizio alle attività di collaudo entro e non oltre 30 giorni dalla data di avvenuta ultimazione delle Opere come risultante dal Certificato di Ultimazione e dovrà ultimare le operazioni di collaudo entro il termine di 180 giorni dalla data di ultimazione delle Opere.

19.3 Rimane inteso che in caso di mancato completamento del Collaudo Provvisorio delle Opere entro il termine di cui sopra per cause non imputabili al Concessionario e non derivanti da eventi per cui il medesimo Concessionario si è assunto il rischio secondo le disposizioni della presente Convenzione, il Concedente, al fine di assicurare il mantenimento dell'Equilibrio Economico-Finanziario della presente Convenzione, dovrà tenere indenne il Concessionario da ogni conseguenza pregiudizievole, onere o danno derivante dal mancato rispetto dei suddetti termini secondo le modalità di cui all'articolo 25.

19.4 All'inizio delle operazioni di collaudo il Concessionario dovrà consegnare al Responsabile del Procedimento la certificazione di qualità dei materiali e dei componenti impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo delle Opere pari o superiore al 5%, nonché entro i successivi 5 giorni, 2 copie degli elaborati "as built", di cui 1 su supporto cartaceo e 1 su supporto elettronico non modificabile. Gli elaborati dovranno essere completi del fascicolo informativo di cui all'art. 91, comma 1, lettera b), del D.lgs n. 81/2008 e del Piano di manutenzione aggiornati all'ultimazione dei lavori e di quant'altro prescritto dalla normativa applicabile.

19.5 Nel corso delle operazioni di collaudo, la Commissione di Collaudo verificherà, alla presenza del Concessionario e del Direttore dei Lavori, se le Opere per cui si procede al collaudo sono state realizzate in conformità alle Autorizzazioni e al Progetto Esecutivo, fatte salve eventuali varianti ai sensi del precedente articolo 17.

19.6 La Commissione di Collaudo provvederà a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle Varianti approvate e dei documenti contabili e formulerà le proprie considerazioni sul modo con cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori. Sulla base di quanto rilevato, nel caso in cui la Commissione di Collaudo non riscontrasse difformità alcuna, verrà dato atto della collaudabilità delle Opere e la Commissione di Collaudo emetterà il Certificato di Collaudo Provvisorio entro il termine di cui al comma 2. Nel caso in cui siano state riscontrate esclusivamente Difformità Minori, le stesse dovranno essere elencate a pena di decadenza (e fatti salvi i soli eventuali vizi occulti) con l'indicazione della relativa misura da adottare da parte del Concessionario per porvi rimedio. Il Concessionario sarà tenuto a porvi rimedio nel più breve tempo possibile e, comunque, entro e non oltre 90 giorni.

19.7 Nel caso in cui in esito al procedimento di collaudo emergessero difformità, carenze o vizi in eccesso rispetto alle Difformità Minori, la Commissione di Collaudo darà atto nelle proprie valutazioni della non collaudabilità delle Opere, essendo comunque onere e cura della Commissione di Collaudo di rilevare a verbale, ovvero allegare allo stesso, a pena di decadenza tutte le proprie riserve e/o eccezioni (fatti salvi i soli eventuali vizi occulti), specificando la natura delle difformità, delle carenze o dei vizi riscontrati; al Concessionario sarà assegnato un termine entro il quale porvi rimedio non inferiore a 90 giorni.

19.8 Nelle ipotesi di cui ai commi 6 e 7, il Concessionario dovrà dare comunicazione scritta al Concedente della data di avvenuta ultimazione dei lavori di rimedio con un preavviso di almeno 10 giorni indicando la data a partire dalla quale avranno inizio le operazioni volte ad accertare l'avvenuta esecuzione di lavori di rimedio applicando per analogia la stessa procedura di cui ai precedenti articoli con termini dimezzati.

19.9 Qualora la Commissione di Collaudo - previa apposita dichiarazione del Direttore dei Lavori, confermata dal Responsabile Unico del Procedimento, da dove risulti che il Concessionario ha completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli - accertasse, nel rispetto delle procedute che precedono, la corretta ed integrale esecuzione dei lavori di rimedio, emetterà il Certificato di Collaudo Provvisorio. In caso negativo si seguirà la procedura di contestazione delle difformità e di esecuzione dei lavori di rimedio di cui al precedente comma 6.

19.10 Trascorsi 24 (ventiquattro) mesi dall'emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio senza che siano intervenute contestazioni in relazione a vizi e/o difetti, il Collaudo Provvisorio assumerà comunque il carattere definitivo, ai sensi dell'art. 102, comma 3, del Codice ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i due mesi successivi dalla scadenza del suddetto termine. Ai vizi ed alle difformità riscontrate prima che il Collaudo Provvisorio assuma carattere definitivo, si applicano le procedure di cui ai commi 6, 7 e 8, in quanto compatibili. Con riferimento agli impianti previsti dal Progetto, il Collaudo Provvisorio assumerà il proprio pieno carattere esclusivamente al momento della verbalizzazione con esito positivo delle verifiche a caldo sui sottosistemi tecnologici sui quali si basa il servizio. Rientra nella responsabilità del Concessionario predisporre le schede tecniche per le verifiche a caldo dei sistemi tecnologici, schede da sottoporre in approvazione alla Commissione di Collaudo.

20 AVVIO ANTICIPATO DELLA GESTIONE DELLE OPERE

20.1 Il Concessionario potrà essere autorizzato dal Concedente all'avvio della gestione delle Opere prima che intervenga il Collaudo Provvisorio qualora si verifichino le condizioni di seguito indicate:

(a) che sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;

(b) che siano state eseguite con esito favorevole le verifiche tecnico-funzionali;

(c) che sia stata tempestivamente attestata dal Responsabile Unico del Procedimento l'agibilità delle Opere, previa acquisizione del parere della Commissione di Collaudo e del Direttore dei Lavori e che siano state tempestivamente richieste, a cura del Responsabile Unico del Procedimento, le certificazioni relative agli impianti ed alle opere a rete;

(d) che siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;

(e) che siano state eseguite le opere previste dal Progetto Esecutivo;

(f) che siano state presentate le pratiche richieste dalla legge agli enti competenti.

20.2 Qualora, ai fini dell'ottenimento di alcuna delle Autorizzazioni, si rendessero necessarie e/o opportune modifiche e/o integrazioni ad alcuna delle Opere già oggetto di Collaudo in Corso d'Opera, ai sensi del precedente articolo 18:

(a) il Concessionario procederà tempestivamente a sua esclusiva cura e spese qualora tali interventi siano dovuti a seguito di una non corretta esecuzione delle Opere rispetto a quanto previsto nel Progetto Esecutivo ovvero alla non corretta progettazione;

(b) qualora gli interventi richiesti non siano dovuti ad una non corretta esecuzione delle Opere da parte del Concessionario rispetto al Progetto Esecutivo, ovvero ad una non corretta progettazione, e comunque non dipendano da eventi per cui il medesimo Concessionario si è assunto il rischio secondo le disposizioni della presente Convenzione, il Concessionario avrà diritto alla revisione del Piano Economico-Finanziario ove si verifichi un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario secondo quanto previsto nella presente Convenzione.

20.3 Al momento della presa in consegna dell'Opera il Concessionario inizierà la gestione del Servizio.

21 MODALITÀ D'USO DELL'AREA

21.1 Ai fini della realizzazione delle Opere, il Concedente garantisce al Concessionario l'esclusiva disponibilità delle aree di cantiere fino al Collaudo Provvisorio. In fase di gestione delle Opere, al Concessionario saranno assegnati gli spazi individuati nella planimetria delle Aree per uso uffici, depositi e magazzini, ove necessario.

22 SERVIZIO

22.1 L'oggetto della presente Convenzione include - oltre alla progettazione esecutiva e alla realizzazione dell'Impianto e della Discarica - la gestione economica e funzionale da parte del Concessionario, a proprio rischio, delle Opere progettate e realizzate e dunque l'espletamento del Servizio, comprendente quest'ultimo le attività di gestione e manutenzione dell'Impianto e della Discarica così come meglio descritte e definite nelle Relazioni di Progetto in conformità al capitolato speciale del Servizio allegato al Progetto Esecutivo e comunque relative alle sotto sezioni elencate di seguito:

(a) Ricezione e pre-trattamento dei rifiuti;

(b) Ricezione e preparazione della Frazione organica da Raccolta Differenziata;

(c) Ricezione e Trasferimento Fanghi;

(d) Selezione meccanica dei Rifiuti;

(e) Digestione Anaerobica a Secco della Frazione Organica da Raccolta Differenziata e del sottovaglio primario della Selezione Meccanica;

(f) Bio Stabilizzazione e Bio Essiccazione dei digestati;

(g) Raffinazione delle Frazioni Organiche Stabilizzate;

(h) Recupero delle Frazioni Valorizzabili;

(i) Recupero Energetico da Biogas per Cogenerazione;

(l) Deposito definitivo a Discarica dei rifiuti di lavorazione, gestione completa della discarica.

22.2 Saranno a carico del Concessionario gli oneri e le attività di post-gestione della Discarica alla scadenza della presente Convenzione, salvo diverso accordo tra il Concedente e l'eventuale gestore subentrante alla scadenza della Concessione, nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente. Nel caso di subentro il Concessionario si impegna a trasferire al Concedente e/o al nuovo soggetto subentrante le somme accumulate fino al momento del subentro come quota della tariffa collegata all'attività di post-gestione.

22.3 L'erogazione del Servizio da parte del Concessionario in favore dei Comuni conferitori avrà inizio a partire dall'avvio anticipato della gestione delle Opere di cui al precedente articolo 20 ovvero, in mancanza, dalla data di Entrata in Esercizio Commerciale dell'Impianto e della Discarica, sulla base dei contratti di affidamento, aventi contenuto analogo allo schema di cui all'Allegato 9 alla presente Convenzione.

22.4 Resta inteso e convenuto fra le Parti che qualora l'erogazione del Servizio non abbia inizio per effetto del mancato avvio anticipato della gestione delle Opere ovvero per effetto della mancata emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio per cause non dipendenti dal Concessionario e non derivanti da eventi per cui il medesimo Concessionario si è assunto il rischio secondo le disposizioni della presente Convenzione, nessuna responsabilità sarà imputabile a quest'ultimo in conseguenza della mancata erogazione del Servizio e il Concessionario avrà diritto ad attivare la procedura di revisione del Piano Economico-finanziario ove si verifichi un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario.

22.5 Lo svincolo della cauzione definitiva di cui all'articolo 15.10 è condizionato alla consegna al Concedente da parte del Concessionario di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a copertura degli oneri e delle penali per mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali nell'erogazione del Servizio. La garanzia fideiussoria avrà valore pari alla misura del 10% del costo annuo operativo del Servizio come indicato nel Piano Economico-Finanziario. Nell'osservanza delle modalità di cui all'art. 103 del Codice dei Contratti Pubblici, la garanzia fideiussoria dovrà essere di tipo a prima richiesta, nonché prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ., nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Concedente.

22.6 Resta inteso che, ai sensi dell'art. 183 del Codice dei Contratti Pubblici, la mancata presentazione della garanzia fideiussoria nell'osservanza delle modalità e dei termini di cui al precedente comma costituisce grave inadempimento contrattuale da parte del Concessionario, ferma restando la procedura di cui al successivo articolo 33.3 della presente Convenzione.

22.7 In coerenza con le indicazioni impiantistiche e strategiche contenute nella proposta di legge Rifiuti Zero, assunta come riferimento di sostenibilità ambientale di salvaguardia, l'Impianto dovrà produrre biogas da utilizzare, ove tecnicamente idoneo, per la produzione di energia elettrica esclusivamente a copertura dei fabbisogni energetici dell'Impianto medesimo (autoconsumo). L'eventuale quota eccedente il biogas destinato ad autoconsumo dovrà essere trasformata in biometano – ove tecnicamente ed economicamente sostenibile – per autotrazione (preferibilmente messo a disposizione dei mezzi dei Comuni che si occupano della raccolta dei rifiuti) o da immettere in rete per servizi pubblici o per altri utilizzi contemplati dalla normativa vigente. Qualora dalla cessione del biometano si generassero profitti, questi dovranno contribuire a ridurre la tariffa.

22.8 L'idoneità tecnica e la convenienza economica di cui al precedente comma dovranno essere concordate con il Concedente e coerenti con l'interesse pubblico attinente al Servizio oggetto della presente Convenzione.

22.9 Inoltre, dovrà essere previsto in località Colli, dove sorgerà l'impianto, un centro di ricerca permanente per studiare e promuovere forme di recupero e di riciclo dei rifiuti nella Provincia. Il centro di ricerca dovrà prevedere la possibilità di eseguire analisi sulla composizione merceologica dei rifiuti non riciclabili conferiti nell'impianto e, attraverso pubblicazioni e contatti

diretti con le aziende che producono imballaggi, promuovere le stesse aziende a progettazioni alternative in grado di ridurre ancor più il ricorso alle discariche nell'ottica di rifiuti zero. Dovrà, inoltre, essere previsto un centro di formazione e sviluppo dell'approccio culturale sui consumi, con annessi laboratori artigianali, nell'ottica di allestire mercatini del riuso da prevedere nei centri di raccolta comunali. I costi dell'intera struttura saranno a carico del Concessionario e verranno inquadrati all'interno dell'area impianto nella zona degli uffici.

23 MODIFICHE E/O VARIANTI AL SERVIZIO

23.1 Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 165 del Codice dei Contratti Pubblici:

(a) l'esecuzione di alcuna delle varianti;

(b) qualsiasi modificazione di leggi o regolamenti intervenuta successivamente all'approvazione del Progetto Esecutivo; ovvero

(c) eventuali modifiche che fosse necessario apportare al Progetto Esecutivo su richiesta del Concedente,

comportino una modifica del Servizio che possa avere un impatto (in termini di tempi di esecuzione, qualità e quantità) anche sull'esecuzione del Servizio, tale da determinare un'Alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario della Concessione, le Parti dovranno incontrarsi entro e non oltre 45 giorni dalla relativa richiesta della Parte che vi ha interesse al fine di apportare quelle modifiche al Piano Economico-Finanziario, necessarie a ristabilirne l'equilibrio in favore della Concessionaria o in favore del Concedente.

23.2 Laddove, entro 90 giorni dal primo incontro tra le Parti ai sensi del comma precedente, non siano state condivise le modalità con cui ristabilire l'Equilibrio Economico-Finanziario, il Concessionario, ove non sia stato ristabilito l'Equilibrio economico-finanziario della Concessione nel caso in cui l'equilibrio debba essere ristabilito a proprio favore, avrà facoltà di recedere dalla Convenzione, e avrà diritto alla corresponsione degli importi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 31.1.

24 MODIFICHE DELLA CONCESSIONE IN CORSO DI ESECUZIONE

24.1 Le modifiche alla Concessione durante il periodo di efficacia sono ammesse nei casi e con i limiti previsti dall'art. 175 del Codice e negli altri casi previsti dalla legge.

24.2 Nei limiti di cui al citato art. 175 il Concedente si riserva di autorizzare, su espressa richiesta del Concessionario, l'estensione della Concessione al trattamento dei RSU provenienti dalla raccolta differenziate o dei codici rifiuti autorizzati con l'AIA dei Comuni dell'Area Omogenea Imperiese nel limite massimo di 25.000 Ton/anno.

24.3 In tal caso, il Concessionario dovrà presentare uno Piano Economico-Finanziario specifico che dimostri la convenienza economica della modifica, recante inoltre la proposta di canone da riconoscere al Concedente in termini percentuali sui ricavi derivanti dall'attività oggetto della variazione della Concessione. E' facoltà del Concedente, anche sulla base del Piano Economico-Finanziario e sulla proposta di canone presentati, autorizzare l'estensione della concessione per un periodo prestabilito.

25 REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO (TARIFFE)

25.1 Il rischio di domanda è a carico del Concessionario.

25.2 Il Servizio è remunerato con il Corrispettivo, il cui valore attuale è indicato nel Piano Economico-Finanziario allegato alla presente Convenziona come Allegato 8 ed è composto dalle Tariffe di seguito indicate.

25.3 Le Tariffe applicate per l'accettazione all'impianto delle diverse tipologie riguardano i seguenti rifiuti:

(a) RSU indifferenziati;

(b) frazione verde proveniente da raccolta differenziata;

(c)frazione organica di RSU provenienti da raccolta differenziata;

(d) fanghi provenienti da processi di depurazione di acque reflue civili;

25.4 Le tariffe da applicare ai rifiuti solidi urbani indifferenziati, all'organico da RD per i quali vi è obbligo di conferimento da parte dei Comuni, sono quelle discendenti dai ribassi offerti in sede di gara sulle tariffe a base d'asta e saranno costanti per tutta la durata della Concessione, fatto salvo l'adeguamento ISTAT secondo le modalità di cui ai commi successivi. La tariffa della frazione verde provenienti da RD e dei fanghi provenienti da processi di depurazione di acque

reflue civili, per i quali non sussiste l'obbligo di conferimento da parte dei Comuni, saranno a libero mercato e quindi nella discrezionalità del Concessionario.

25.5 Le tariffe da applicare ai RSU indifferenziati, alla frazione organica di RSU proveniente da Raccolta Differenziata, sono frutto dell'Offerta presentata in sede di gara sulla base dei fattori indicati nel Piano Economico-Finanziario e saranno adeguate all'indice ISTAT al momento dell'Entrata in Esercizio Commerciale dell'Impianto.

25.6 L'importo tariffario delle altre tipologie di rifiuti è stato calcolato sulla base delle attuali tariffe omnicomprensive di mercato vigenti per similari impianti integrati di tecnologia complessa e saranno comunicate anno per anno dal Concessionario al Concedente, fatto salvo l'adeguamento ISTAT di cui ai commi successivi.

25.7 Ogni costo è distinto nei vari titoli di spesa che lo compongono. Tutti gli importi sono espressi al netto di IVA e di ogni altro onere accessorio comunque denominato (ad es. disagio localizzativo, royalties, compensazioni, tributi speciali, oneri di post-gestione, ecc.).

25.8 In particolare, viene indicata nel Piano Economico-Finanziario l'entità dell'investimento e della relativa quota di ammortamento (in euro/anno ed in euro/ton di rifiuto trattato).

25.9 Il Corrispettivo del Servizio sarà revisionato annualmente dal Concessionario e comunicato al Concedente entro il mese di febbraio sulla base degli indici di incremento del costo della vita derivante dalle rilevazioni ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) per l'anno di riferimento.

25.10 L'aggiornamento tariffario, da effettuare sulla base degli indici di incremento del costo della vita derivante dalle rilevazioni ISTAT, sarà pari al 100% della eventuale maggiore o minore quota rispetto a quella dell'1,5% già inclusa nel Piano Economico-Finanziario e quindi della tariffa iniziale.

25.11 Il Concessionario sarà tenuto ad incassare dagli utenti del Servizio, quale addizionale della Tariffa, in nome e per conto del Concedente, una somma pari a [•] che provvederà a versare al Concedente a titolo di rimborso degli oneri amministrativi sostenuti da quest'ultimo (….) e/o a compensazione di altri oneri dovuti a vario titolo a soggetti pubblici e privati (…), nonché la royalty riconosciuta al Comune di Taggia pari ad €/ton_____, che provvederà a versare al Comune stesso trimestralmente.

25.12 La Tariffa sarà corrisposta al Concessionario dai soggetti utilizzatori del Servizio e, nell'ipotesi di ritardo nel pagamento della Tariffa, troveranno applicazione le disposizioni del D.lgs. n. 231/2002, con esclusione di qualsiasi pretesa nei confronti del Concedente.

26 INDICATORI DI PERFORMANCE

26.1 Il Concessionario si impegna a provvedere, a suo completo rischio e spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere.

26.2 Sono altresì previsti i seguenti indicatori di performance, risultanti dall'Offerta presentata in sede di gara, con una varianza di più o meno 5% di ciascun indicatore e espressione, come di seguito illustrato:

	Indicatore	Espressione e obbiettivi	Modalità di calcolo
1	Recupero di materia da RU indiff. nel caso di RD al 45%	% - si punta a % più elevate possibili	Materiali avviati a recupero di materia / RU indiff complessivi trattati
	Recupero di materia da RU indiff. nel caso di RD al 55%	% - si punta a % più elevate possibili	
	Recupero di materia da RU indiff. nel caso di RD al 65%	% - si punta a % più elevate possibili	
2	Consumo energetico dell'impianto	kWh/anno - si punta a valori più bassi possibili	Dati rilevati direttamente
3	Volumi occupati in discarica su base annua: in caso di RD al 45% in caso di RD al 55% in caso di RD al 65%	 mc/anno – si punta a valori più bassi possibili mc/anno – si punta a valori più bassi possibili mc/anno – si punta a valori più bassi possibili	Volume annuo occupato desunto per differenza fra rilievo topografico anno in esame e rilievo topografico anno precedente.

26.3 Il mancato conseguimento dei suddetti indicatori di performance comporterà l'applicazione delle penali, secondo quanto previsto dall'Allegato 10 della presente Convenzione.

26.4 Per quanto riguarda il rifiuto CER 20 01 08 troverà applicazione il protocollo sulle procedure di declassamento di cui all'Allegato 11 della presente Convenzione.

27 REVISIONE DEL PEF

27.1 Le Parti danno atto che il perseguimento dell'Equilibrio economico-finanziario del PEF è essenziale affinché le attività oggetto di Concessione siano eseguite in modo soddisfacente. Le Parti si danno espressamente atto che sulla base del Piano Economico e Finanziario sono stati determinati i seguenti Indici di Sostenibilità Economico Finanziaria:

(a) TIR di Progetto

(b) DSCR

27.2 Le Parti convengono di procedere a una revisione del Piano Economico-Finanziario qualora si verifichi un'Alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario e allorquando le variazioni degli Indicatori di Sostenibilità Economico Finanziaria siano determinate da eventi non imputabili al Concessionario e con riferimento ai quali il medesimo Concessionario non si è assunto il rischio secondo le disposizioni della presente Convenzione.

27.3 Rientrano tra tali eventi solo le seguenti fattispecie:

(a) gli eventi di forza maggiore e il caso fortuito;

(b) eventi imprevedibili, oggettivamente non imputabili a fatto e colpa del concessionario, che non rientrano nel rischio operativo dello stesso così come definito all'art. 3, lett. zz) del Codice e con riferimento ai quali il medesimo Concessionario non si è assunto il rischio secondo le disposizioni della presente Convenzione, che incidano sui termini e sulle condizioni di progettazione, realizzazione, di gestione economica e/o funzionale delle Opere, nonché di gestione dei Servizi: tra tali eventi rientrano le variazioni non prevedibili nella gestione del CSS;

(c) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidano sui termini e sulle condizioni di progettazione, realizzazione, di gestione economica e/o funzionale delle Opere, nonché di gestione dei Servizi o stabiliscano nuovi meccanismi tariffari;

(d) i periodi di sospensione di cui all'art. 17, nei termini ivi previsti;

(e) le varianti di cui all'art. 18 e 24 nei termini ivi previsti;

(f) nelle ipotesi di cui agli articoli 7.4, 13.4, 20.2, lett. b), 22.4;

(g) annullamento o mancato rilascio delle Autorizzazioni per cause oggettivamente non imputabili al Concessionario.

27.4 Le Parti convengono che gli eventi di cui al comma precedente, che determinano un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario nella Fase di Costruzione, daranno luogo a revisione del Piano Economico-Finanziario solo dal momento dell'inizio della gestione delle Opere.

27.5 Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il Concessionario, la revisione del Piano Economico-Finanziario dovrà essere effettuata a vantaggio del Concedente.

27.6 La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo al Concessionario e delle condizioni di Equilibrio Economico-Finanziario in condizioni operative normali secondo quanto previsto dall'art. 3, lettere zz) e fff) nonché dall'art. 182, comma 3 e dall'art. 165 del Codice.

27.7 Le Parti precisano che non saranno ammessi riequilibri tariffari conseguenti a un minor ingresso di rifiuti rispetto ai quantitativi previsti (103.000 tonnellate annue) dovuto a una minore domanda di mercato e per tutti gli altri eventi rientranti nel rischio di domanda.

27.8 A tal proposito:

(a) nell'ipotesi in cui i Comuni della Provincia producessero annualmente rifiuti per un quantitativo maggiore rispetto alle 49.000 ton di RSU (cod. 200301) e 26.000 TON di Organico (cod. 200108), non verrà applicata ai Comuni conferitori alcuna riduzione tariffaria e ciò nell'ottica di disincentivare una maggiore produzione di rifiuto e al contempo di incentivare una raccolta differenziata spinta. Le parti verificheranno nel caso di specie le modalità di riconoscimento dell'eventuale vantaggio economico a favore del concedente qualora questo venga effettivamente a manifestarsi. Nel caso di calamità naturale (es. materiale alluvionato) le parti concorderanno una tariffa di conferimento, inferiore rispetto a quella applicata al CER 200301, adeguata alla reale gestione dei rifiuti in ingresso;

(b) nell'ipotesi invece che annualmente non si raggiungesse il quantitativo di rifiuti previsto in ingresso di 49.000 ton di RSU (cod. 200301) e 26.000 TON di Organico (cod. 200108), il Concessionario, assumendosi il relativo rischio di domanda, potrà in accordo con il Concedente reperire esclusivamente sul territorio dell'ATO Regionale Ligure una equivalente

quantità di rifiuti aventi CER 200301 e CER 200108 al fine di riequilibrare gli ingressi fino al quantitativo totale pari a 49.000 ton di RSU (cod. 200301) e 26.000 TON di Organico (cod. 200108), fermo restando un margine del 1,5% di tolleranza di minor ingresso per il codice 200301 e 2,5% per il codice 200108. Nessun riequilibrio è invece ammesso nel caso in cui il minore ingresso di rifiuti sia relativo alle quote di rifiuto a libero mercato.

27.9 Qualora le Parti non raggiungano un accordo entro 60 giorni dalla richiesta di revisione inoltrata dal Concessionario sui termini e sulle condizioni della revisione, il Concessionario avrà diritto di recedere dalla Convenzione.

27.10 Al verificarsi di una delle fattispecie di cui ai commi precedenti, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico-Finanziario, il Concessionario ne darà comunicazione per iscritto al Concedente con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario, supportata da idonea documentazione dimostrativa che deve consistere nella presentazione di:

(a) Piano Economico-Finanziario, in formato editabile;

(b) Piano Economico-Finanziario, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione ricollocando gli indici di Sostenibilità Economico Finanziaria secondo quanto previsto all'articolo 1.4 della presente Convenzione;

(c) relazione esplicativa al Piano Economico-Finanziario revisionato, che illustri anche i presupposti e le cause che hanno indotto alla richiesta di revisione;

d) relazione dimostrativa dell'evento non imputabile dedotto e dei maggiori oneri da esso derivanti e della misura in cui tale evento ha inciso sugli Indici di Sostenibilità Economico Finanziaria risultanti dal PEF vigente.

27.11 I documenti di cui al comma precedente dovranno essere asseverati da un *advisor* remunerato dal Concessionario ed individuato dal il Concedente sulla base di una terna di professionisti presentata dal Concessionario.

27.12 Le Parti si incontreranno quanto prima possibile e comunque entro e non oltre 45 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente e procederanno in buon fede alla verifica delle condizioni finanziarie del Piano Economico-Finanziario e, in presenza dei presupposti, ne concorderanno la revisione al fine di ripristinare gli Indici di Sostenibilità Economico Finanziaria,

nei limiti di quanto necessario alla neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più eventi non imputabili al Concessionario e con riferimento ai quali il medesimo Concessionario non si è assunto il rischio secondo le disposizioni della presente Convenzione.

28 FORZA MAGGIORE E CASO FORTUITO

28.1 Il Concessionario, qualora per il verificarsi di qualsiasi evento incorso durante l'esecuzione della progettazione, dei lavori o durante l'esecuzione del Servizio, sia esso derivante da fenomeni naturali o da condotte od omissioni umane, non imputabile al Concessionario e da quest'ultimo non evitabile o superabile, ovvero qualsiasi altro evento che integri la forza maggiore o il caso fortuito - quali, a titolo meramente esemplificativo, scioperi nazionali e/o di categoria, eventi atmosferici eccezionali, terremoti, colpi di stato, epidemie, esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche o biologiche, embarghi, guerre o altri atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili, uscita dell'Italia dall'Unione monetaria europea, non sia in grado di prestare in tutto e/o in parte il Servizio ovvero debba sospendere in tutto od in parte la realizzazione delle Opere o della progettazione ne dovrà dare immediata comunicazione scritta al Concedente fornendo una descrizione dettagliata dei motivi unitamente ad un elenco delle attività che non risultasse possibile prestare ovvero delle Opere in relazione alle quali fosse necessaria la sospensione.

28.2 In caso di eventi di forza maggiore o di caso fortuito che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione della Concessione, il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione dei Lavori, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di un suo rappresentante, il verbale di sospensione, contenente le indicazioni indicate all'art. 107, comma 1 del Codice. Il verbale è inoltrato al Responsabile del Procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

28.3 Fermo restando l'obbligo delle Parti ad attivarsi per consentire un'immediata ripresa delle Opere e del Servizio, per ogni giorno in cui si protragga il periodo di sospensione delle Opere, i termini di completamento delle Opere rispetto a quanto previsto nel Cronoprogramma si intenderanno automaticamente posticipati di un numero di giorni uguale alla sospensione.

28.4 In tutte le ipotesi di sospensione della realizzazione delle Opere, ovvero di ritardo nel completamento delle stesse, per cause di forza maggiore o caso fortuito, troveranno applicazione le disposizioni di cui al precedente articolo 16.2.

28.5 Nell'eventualità che il ritardo suddetto imputabile a forza maggiore o caso fortuito si protragga per oltre 220 giorni complessivi, il Concessionario avrà facoltà di recedere dalla presente Convenzione, mediante comunicazione scritta inviata all'altra Parte a mezzo raccomandata AR. In tal caso, il Concedente dovrà riconoscere al Concessionario gli importi indicati al successivo articolo 32.1, lett. a) e b). In alternativa al recesso, laddove lo ritenga possibile, il Concessionario potrà attivare la procedura di revisione qualora vi sia un modo per conservare la Concessione nonostante il perdurare della causa di forza maggiore o di caso fortuito.

28.6 Quanto stabilito dal presente articolo troverà applicazione anche nell'ipotesi in cui la forza maggiore o il caso fortuito si verifichi in fase di gestione determinando una sospensione totale e/o parziale dell'erogazione del Servizio.

29 PENALI

29.1 In Fase di Progettazione, per ogni giorno di ritardo nella presentazione del Progetto Esecutivo al Concedente da parte del Concessionario ai sensi dell'articolo 7.1 lett. a), si applica una penale pari allo 0,5% dell'importo totale del valore stimato delle Spese Tecniche, al netto dell'IVA.

29.2 Per ogni giorno di ritardo nel completamento delle Opere, rispetto al termine di cui al precedente articolo 7.1, lett. b), il Concessionario dovrà corrispondere al Concedente un importo pari allo 0,3 per mille del valore delle Opere, al netto di IVA, cosi come risultante dal Progetto Esecutivo.

29.3 Relativamente ai Servizi, qualora si configurassero degli avvenimenti imputabili al Concessionario, lo stesso sarà tenuto a riconoscere al Concedente eventuali penali. L'importo delle penali eventualmente maturate dovrà essere corrisposto dal Concessionario entro 60 giorni dalla comunicazione della contestazione da parte del RUP. In particolare, in caso di mancata accettazione dei rifiuti per cause imputabili al Concessionario sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 1,00 per mille del costo operativo annuo del Servizio come risultante dal Piano Economico-Finanziario. Nel caso invece di mancato trattamento dei rifiuti per cause imputabili al Concessionario, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,3 per mille del costo operativo annuo del Servizio come risultante dal Piano Economico-Finanziario. Per inadempimenti diversi da quelli inerenti agli obblighi di esecuzione delle Opere e di erogazione del Servizio, sarà applicata una penale giornaliera (per ogni giorno di

inadempimento) pari a allo 0,3 per mille del costo operativo annuo del Servizio come risultante dal Piano Economico-Finanziario.

29.4 Resta inteso in ogni caso che le penali maturate a carico del Concessionario di cui al precedente comma 1, relativamente a ritardi occorsi nel completamento delle Opere, non potranno superare il limite massimo del 10% del valore delle Opere, al netto di IVA e le penali maturate ai sensi del precedente comma 2 in un anno di esercizio del Servizio non potranno superare il limite massimo del 10% del valore annuo del Servizio medesimo come risultante dal PEF. Resta salva la facoltà della Concedente di richiedere il maggior danno. Le Parti danno atto concordemente che il raggiungimento del limite massimo della penale come sopra definita costituisce grave inadempimento del Concessionario e, in quanto tale, dà facoltà al Concedente di risolvere automaticamente la presente Convenzione per grave inadempimento del Concessionario con semplice comunicazione scritta.

29.5 Al Concessionario verranno altresì applicate le penali per il mancato conseguimento degli Indicatori di Performance di cui al precedente articolo 26 e secondo quanto previsto dall'Allegato 10 alla presente Convenzione

30 ASSICURAZIONI

30.1 Il Concessionario, ferme restando le sue responsabilità, stipulerà e manterrà operanti per tutto il periodo di realizzazione delle Opere le polizze assicurative di seguito elencate con primarie compagnie di assicurazione (il Concessionario avrà facoltà di stipulare anche polizze distinte per l'Impianto e per la Discarica, purché conformi a quanto di seguito prescritto):

(a) polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del Codice, costituita e consegnata al Concedente almeno dieci giorni prima della consegna delle Aree a copertura: (i) dei danni subiti dal Concedente nel corso dell'esecuzione dei Lavori, per una somma pari al valore di ricostruzione a nuovo delle Opere; (ii) della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale dovrà essere pari al 5% (cinque per cento) della somma assicurata per le Opere (con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.0001 euro);

(b) polizza indennitaria decennale, ai sensi dell'art. 103, comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale delle Opere, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, il cui limite di indennizzo deve essere non inferiore al 20%

(venti per cento) del valore delle opere realizzate e non superiore al 40% (quaranta per cento) nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura delle Opere;

(c) Polizza di assicurazione a copertura della responsabilità professionale del progettista. Il Concessionario si impegna altresì a stipulare, a far data dall'approvazione del Progetto Esecutivo e prima della consegna delle Aree, una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione e delle attività ad essa connesse, per tutta la durata dei Lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Detta polizza coprirà, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i rischi per omissioni ed errori di redazione della progettazione che abbiano determinato, a carico del Concedente, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, per un massimale calcolato sull'importo dei Lavori. Resta fermo l'obbligo per i progettisti incaricati di dotarsi di adeguata polizza per la responsabilità professionale per un massimale non inferiore a Euro 2.000.000,00 (due milioni).

(d) Polizza per rischi di responsabilità civile e rischio ambientale derivante dalla post gestione trentennale della Discarica, da stipulare al momento della eventuale presa in consegna della post-gestione.

30.2 Il Concessionario dovrà presentare prima dell'inizio del periodo di erogazione del Servizio, a garanzia della corretta gestione della discarica, specifica polizza fidejussoria bancaria o assicurativa operante per tutto il periodo di erogazione del Servizio, così come previsto all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 36/2003, nonché stipulare con primaria compagnia di assicurazione specifica assicurazione di responsabilità civile verso i terzi e i prestatori d'opera a copertura del rischio di danni che il Concessionario possa arrecare a terzi e/o prestatori d'opera nell'esecuzione del Servizio. L'assicurazione responsabilità civile verso i terzi (RCT) e prestatori d'opera dovrà avere un massimale per evento e per anno non inferiore a Euro […].

30.3 Il Concessionario stipulerà altresì, una polizza assicurativa "guasto macchina" a copertura del rischio di ricostruzione parziale o totale dell'Impianto che possa avvenire nel corso della gestione.

30.4 Il Concessionario consegnerà o farà in modo che sia consegnata all'altra Parte copia dei certificati assicurativi inerenti a tutte le polizze sottoscritte o fatte sottoscrivere da tale Parte e,

nel caso di polizze assicurative prossime alla scadenza, ciascuna Parte dovrà consegnare copia dei relativi certificati di rinnovo entro 10 giorni rispettivamente dal rilascio a/o dal rinnovo.

31 RECESSO E/O REVOCA E/O RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

31.1 Le Parti convengono che nell'ipotesi in cui una qualsiasi delle Parti si avvalga della facoltà di recesso anticipato nei casi espressamente previsti dalla presente Convenzione o dalla legge ovvero il Concedente revochi la Concessione oggetto della presente Convenzione per motivi di pubblico interesse ai sensi dell'art. 176 del Codice dei Contratti Pubblici ovvero che la Convenzione sia risolta per inadempimento addebitabile al Concedente, ovvero il Concedente receda per motivi diversi quest'ultimo dovrà corrispondere al Concessionario i seguenti importi:

(a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato, la fase di collaudo i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario più

(b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della cessazione anticipata della presente Convenzione, ivi inclusi a titolo esemplificativo penali, indennizzi, risarcimenti e ogni altro importo che il Concessionario abbia pagato o sia tenuto a pagare agli Istituti Finanziatori o comunque in dipendenza del finanziamento del Progetto, ovvero a propri appaltatori, prestatori d'opera e/o fornitori di beni o servizi, subappaltatori, per effetto di tale cessazione anticipata del Convenzione, più

(c) un indennizzo a titolo di mancato guadagno pari a: (i) il 10% del valore, come risultante dal Piano Economico Finanziario, delle Opere non ancora realizzate alla data di cessazione del rapporto di Concessione; ovvero se il recesso, la revoca o la risoluzione per inadempimento del Concedente intervenga successivamente all'emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio, (ii) il 10% del valore attuale dei ricavi del Servizio ancora da erogare, determinato sulla base delle risultanze del Piano Economico Finanziario, per la durata residua del rapporto di Concessione previsto dall'articolo 7.1, lett. c).

31.2 Gli importi di cui al comma precedente, previa verifica degli stessi da parte del Concedente unitamente ad ogni altro importo dovuto dal Concedente al Concessionario per altri titoli, ivi compresi il Servizio fornito sino alla data di efficacia del recesso, dovranno essere pagati dal Concedente al Concessionario, ogni eccezione esclusa salvo il disposto dell'art. 1462 c.c.,

entro e non oltre 60 giorni dal prodursi dalla cessazione degli effetti della presente Convenzione.

31.3 Le Parti precisano che nel concetto di "valore delle opere realizzate" di cui all'art. 176, comma 4, lett. a) del Codice si intendono ricompresi l'Impianto, la Discarica e i costi di acquisizione del diritto di superficie sulle Aree agli effetti di cui all'articolo 31 (Recesso e/o Revoca e/o Risoluzione per inadempimento del Concedente), 33 (Risoluzione per inadempimento del Concessionario) e 35 (Conseguenze della cessazione del Convenzione) della presente Convenzione.

32 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE

32.1 Il Concedente ha l'obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:

(a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

(b) un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

(c) una sentenza di condanna del Concessionario passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice;

(d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 13.

32.2 Nei casi di cui al comma 1, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente: (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione; (ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iii) le penali a carico del Concessionario.

33 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

33.1 Le Parti si danno atto della natura complessa della presente Convenzione e che il ritorno dell'investimento del Concessionario è basato sulla naturale scadenza dello stesso come

prevista al precedente art. 371., pertanto le Parti convengono che sarà considerato inadempimento grave alla presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 cod. civ.:

(a) il mancato completamento delle Opere entro 6 mesi dalla data prevista al precedente articolo 7.1, lett. b), come eventualmente prorogata ai sensi della presente Convenzione, ovvero il diverso termine inferiore entro il quale sia stato raggiunto il livello massimo di penali per ritardo di cui al precedente articolo 29.4. Resta inteso che si farà riferimento alla data di ultimazione delle Opere come comunicata dal Concessionario alla Provincia ai sensi dell'articolo 19.1;

(b) la mancata erogazione del Servizio per un periodo consecutivo di 2 (due) mesi, ovvero il diverso termine inferiore entro il quale sia stato raggiunto il livello massimo di penali per ritardo di cui al precedente articolo 29.4. Resta inteso che si farà riferimento alla data di Entrata in Esercizio commerciale dell'Impianto come comunicata dal Concessionario;

(e) 3 gravi violazioni consecutive alle norme in materia di sicurezza su lavoro;

(f) 2 gravi violazioni consecutive nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi

(g) la mancata prestazione e/o la sopravvenuta inefficacia delle polizze assicurative e delle cauzioni previste dalla presente Convenzione;

(h) la cessione del Convenzione non autorizzata in base alla Convenzione e/o alla legge;

(i) l'inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

(l) la violazione delle previsioni della presente Convenzione in merito all'allocazione e/o gestione delle somme destinate al post-mortem;

(m) ogni altro caso indicato dal Codice dei Contratti Pubblici o da altre leggi.

33.2 Le Parti, tenuto conto dell'interesse che entrambe hanno alla continuazione della presente Convenzione, concordano che le ipotesi summenzionate al precedente comma 1 sono le uniche che costituiranno grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c. e dell'art. 136 del Codice dei Contratti Pubblici fatto comunque salvo quanto disposto all'articolo 34 in tema di subentro.

33.3 Qualora si verifichi una delle predette ipotesi, il Concedente invierà una diffida ad adempiere, indicando lo specifico obbligo inadempiuto e concedendo un termine congruo (tenuto conto del tempo necessario a porre rimedio all'inadempimento) restando inteso che in difetto e solo successivamente il Concedente avrà facoltà di risolvere la Convenzione, nei termini e secondo le modalità indicate al successivo articolo 34.

33.4 Dato atto della natura complessa della presente Convenzione e del comune interesse delle Parti ad assicurare il suo proseguimento sino alla naturale scadenza di cui al precedente articolo 7, le Parti convengono che le modalità, i termini e le condizioni previsti dal presente articolo e dal successivo articolo 34 per l'esercizio da parte del Concedente della facoltà di risolvere la presente Convenzione per inadempimento del Concessionario sono da intendersi in espressa deroga alla disciplina di cui agli artt. 1453 e ss. e, comunque, sostitutivi di qualsiasi altra modalità e procedura previste dalla legge per l'esercizio di tale facoltà.

34 SUBENTRO - CESSIONE DI PARTECIPAZIONI DEL CAPITALE DEL CONCESSIONARIO - APPALTO A TERZI

34.1 Le Parti convengono che qualora il Concessionario sia incorso in un inadempimento grave tale da giustificare la risoluzione della Concessione ai sensi dell'articolo che precede, il Concedente sarà tenuto ad inviare, a mezzo raccomandata A/R indirizzata per conoscenza ai Soggetti Finanziatori, una diffida ad adempiere indicando lo specifico obbligo inadempiuto. Decorsi inutilmente i termini assegnati dal Concedente con la diffida ad adempiere, laddove il Concedente intenda risolvere la Convenzione per inadempimento del Concessionario, dovrà darne espressa comunicazione con lettera raccomandata A/R al Concessionario e ai Soggetti Finanziatori, avvertendo che questi ultimi avranno 90 giorni di tempo per designare il Soggetto Subentrante previsto dall'art. 176, commi 8 e 9, del Codice dei Contratti Pubblici e per evitare in tal modo la risoluzione del Convenzione per inadempimento del Concessionario. Il Soggetto Subentrante sarà accettato alle condizioni prescritte dall'art. 176 citato. La risoluzione della Convenzione per inadempimento del Concessionario potrà pertanto intervenire ed avere efficacia solo nel caso in cui gli Istituti Finanziatori non siano in grado di indicare entro il predetto termine di 90 giorni soggetti muniti dei requisiti richiesti dall'art. 176 citato in grado di subentrare al Concessionario inadempiente.

34.2 Il Concedente riconosce sin d'ora, anche in favore degli Istituti Finanziatori e del Soggetto Subentrante, che ai fini dell'esercizio della facoltà di subentro prevista dall'art. 176 del Codice

dei Contratti Pubblici, il Concessionario, i soci di quest'ultimo, gli Istituti Finanziatori e il Soggetto Subentrante, potranno convenire di porre in essere i seguenti negozi giuridici in ogni caso di risoluzione del rapporto concessorio disciplinato dalla presente Convenzione:

(a) trasferimento dal Concessionario al Soggetto Subentrante dell'intera azienda del Concessionario, comprensiva di ogni attività, passività e rapporto giuridico ad essa inerente, ivi incluso la presente Convenzione; ovvero

(b) cessione da parte dei soci del Concessionario al Soggetto Subentrante dell'intero capitale sociale del Concessionario.

34.3 Salvo quanto disposto imperativamente da norme di legge, le Parti si impegnano sin d'ora a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di loro competenza necessario al fine di perfezionare e dare piena efficacia ai predetti negozi giuridici e al subentro.

34.4 In ogni caso, gli effetti della risoluzione si intenderanno sospesi e differiti sino all'infruttuoso completamento della procedura di cui all'art. 176 del Codice dei Contratti Pubblici, restando altresì inteso che gli effetti del subentro, ove accettato dal Concedente ai sensi della medesima norma di legge, retroagiranno alla data di ricevimento della comunicazione scritta di cui al primo periodo del comma 1.

34.5 E' consentito l'ingresso di nuovi soci nel capitale sociale del Concessionario, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 184 del Codice e purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice.

34.6 Le Parti si danno atto che il puntuale adempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione costituisce presupposto fondamentale per la capacità del Concessionario di completare nei tempi previsti le Opere ed adempiere regolarmente ai propri obblighi nei confronti degli Istituti Finanziatori.

34.7 Il Concedente riconosce sin d'ora, anche in favore dei Soggetti Finanziatori e del Soggetto Subentrante, che la facoltà di designare, ai sensi e per gli effetti dei precedenti commi 1, 2, 3 e 4, un Soggetto Subentrante sarà riconosciuta ai Soggetti Finanziatori anche in caso di proposizione alle competenti autorità giudiziarie di istanza volta a far dichiarare il fallimento del Concessionario, a condizione che detta istanza non sia stata respinta entro 90 giorni dalla data

di deposito. In tal caso, il termine di 90 giorni di cui al penultimo periodo del precedente comma 1 decorrerà dalla scadenza del predetto termine senza che l'istanza sia stata respinta.

35 CONSEGUENZE DELLA CESSAZIONE DELLA CONVENZIONE

35.1 In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti della presente Convenzione da qualunque motivo determinata, ivi comprese le ipotesi di revoca, recesso e/o risoluzione, le Parti dovranno provvedere alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti la consistenza e lo stato effettivo delle Opere alla data di cessazione degli effetti del presente Convenzione.

35.2 Le Parti convengono che:

(a) fuori dall'ipotesi della revoca per motivi di pubblico interesse, qualora il Concedente dichiari che intende riaffidare la Concessione, le somme a qualsiasi titolo dovute al Concessionario saranno a questo corrisposti direttamente dal nuovo aggiudicatario, con esonero del Concedente da ogni pretesa del Concessionario, con impegno del Concedente di imporre al nuovo aggiudicatario il predetto pagamento come condizione per il riaffidamento;

(b) le somme dovute al Concessionario, dedotto quanto dovuto al Concedente a qualsiasi titolo, in qualsiasi caso di cessazione anticipata della presente Convenzione, si intenderanno destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei Soggetti Finanziatori, nonché delle banche o altri istituti finanziari fornitori degli strumenti finanziari es. di "hedging" sottoscritti dal Concessionario al fine di mitigare il rischio di fluttuazione dei tassi di interesse; e

(c) ai fini della presente Convenzione le espressioni "oneri finanziari" e "costi finanziari", si intenderanno comprensive, oltre che dei costì e oneri finanziari derivanti dai contratti di finanziamento stipulati dal Concessionario con gli Istituti Finanziatori, altresì dei costi e oneri sostenuti dal Concessionario in forza degli accordi di "hedging" di cui al precedente paragrafo a).

36 CESSIONE DELLA CONVENZIONE E DEI CREDITI E SUBAPPALTO

36.1 Salvi i casi di subentro e/o di cessione ammessi in base alla presente Convenzione e alla normativa vigente, la medesima Convenzione non potrà essere ceduta da alcuna delle Parti, a pena di nullità dell'atto di cessione.

36.2 Il Concessionario può procedere al subappalto nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 174 del Codice. Non si considera subappalto l'affidamento di lavori, servizi o forniture da parte della società di progetto ai propri soci. La società di progetto potrà avvalersi dei requisiti e delle certificazioni possedute dai propri soci per benefici di legge, quali, a titolo esemplificativo, la riduzione degli importi delle garanzie fideiussorie e/o assicurative, ecotassa, etc.

37 SICUREZZA SUL LAVORO - OSSERVANZA DELLE LEGGI SUL LAVORO E SULLA PREVIDENZA SOCIALE - RISPETTO DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

37.1 Il Concessionario è obbligato ai sensi dell'art. 100, comma 3, D. Lgs. 81/2008, ad osservare scrupolosamente, senza riserve o eccezioni e ad attuare il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ("PSC").

37.2 Prima dell'inizio delle Opere, il Concessionario consegnerà al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione il prescritto PSC; il Concessionario assume altresì il ruolo di Impresa Affidataria ai sensi del D.lgs 81/2008; il Concessionario procederà a consegnare ai subappaltatori copia del PSC e provvederà al loro coordinamento e scambio di informazioni come prescritto all'art.26 del D.lgs.81/2008 e nel tiolo IV del medesimo D.Lgs.81/2008; il Concessionario richiederà, altresì, tempestivamente anche agli eventuali subappaltatori i relativi POS.

37.3 Il Concessionario almeno 20 giorni prima dell'inizio delle Opere deve predisporre e consegnare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione il proprio piano operativo di sicurezza (POS) di cui all'art. 89, comma 1, leti, h), D.lgs. 81/2008 oltre che i POS dei propri subappaltatori dopo averne verificato l'integrazione e coerenza con il proprio POS e con il PSC.

37.4 Il Concessionario e ciascun eventuale subappaltatore rimangono responsabili della sicurezza per quanto attiene le attività da lui svolte; tuttavia il Concessionario ha l'obbligo, in qualità di Impresa Affidataria, di garantire il coordinamento generale dei Piani Operativi di Sicurezza. Il POS del Concessionario dovrà essere inoltre coordinato e congruente con quello di ciascun altro esecutore di opere avviate in costanza di esecuzione delle Opere oggetto della presente Convenzione.

37.5 Prima dell'inizio delle Opere il Concessionario comunicherà al Concessionario il nominativo del Direttore Tecnico di Cantiere, responsabile del rispetto del POS.

37.6 Le gravi o ripetute violazioni del POS da parte del Concessionario, comunque accertate, costituiscono causa di risoluzione ai sensi dell'articolo 33 della presente Convenzione.

37.7 Il Concessionario, inoltre, dovrà predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi accorgimenti per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

37.8 Il Concessionario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.lgs n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel Cantiere, ed in particolare gli artt. 88-104 del medesimo decreto (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili).

37.9 E' a carico del Concessionario, e di sua esclusiva spettanza, l'approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita, l'incolumità e la personalità morale, a norma dell'art. 2087 ce, del personale dipendente dal Concessionario, di eventuali sub-appaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dalla Concedente.

37.10 Il Concessionario provvederà alla designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, d'evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione dell'emergenza.

37.11 Il Concessionario deve formare, informare ed esigere che i lavoratori occupati in Cantiere si attengano agli obblighi in materia di sicurezza e protezione collettiva e individuale, nonché, far sottoporre alla sorveglianza sanitaria il personale che svolge mansioni ove sia prevista.

37.12 Il Concessionario, ai sensi dell'art. 100, comma 5, D.lgs 81/2008, potrà presentare direttamente al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o d'integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, nei casi previsti dal D.lgs 81/2008.

37.13 Il Concessionario ha il diritto a che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione sono vincolanti per il Concessionario. In nessun caso l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni richieste dal Concessionario può in

alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti delle remunerazioni previste nella presente Convenzione.

37.14 Il Concessionario provvederà ad affiggere nel Cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi; copia di tali documenti deve essere consegnata al Direttore dei Lavori.

37.15 Il Concessionario trasmetterà alla Concedente entro i termini sotto indicati, o ogni qualvolta richiesto dalla Concedente stessa o dal Direttore dei Lavori o dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, la seguente documentazione:

(a) prima dell'inizio delle Opere c/o del Servizio, l'elenco dei nominativi dei propri lavoratori che il Concessionario intende impiegare nell'esecuzione delle Opere e/o del Servizio (i quali dovranno essere muniti di tessera di riconoscimento ex art. 26, comma 8, D.lgs 81/2008). Tale elenco dovrà essere comprensivo di nome e cognome, data assunzione, categoria e livello, posizione INAIL - INPS da cui risulti l'appartenenza all'impresa concessionaria. Di ogni variazione in merito deve essere data urgente comunicazione al Direttore dei Lavori;

(b) prima dell'inizio dell'attività di ciascun subappaltatore, l'elenco dei nominativi dei lavoratori che verranno impiegati da ciascun subappaltatore nell'esecuzione delle Opere e/o del Servizio (i quali dovranno essere muniti di tessera di riconoscimento ex art. 26, comma 8, D.lgs 81/2008). Tale elenco dovrà essere comprensivo di nome e cognome, data assunzione, categoria e livello, posizione INAIL - INPS da cui risulti indicazione della impresa subappaltatrice alle cui dipendenze e ciascun lavoratore. Di ogni variazione in merito deve essere data urgente comunicazione al Direttore dei Lavori;

(c) prima dell'inizio delle Opere e/o del Servizio, quanto disposto dall'Allegato XVII del D.lgs.81/2008 ovvero dall'art.26 del medesimo D.Lgs. n. 81/2008 ovvero ancora quanto disposto da disposizioni speciali in vigore al momento in merito al possesso da parte del Concessionario stesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale;

(d) prima dell'inizio delle Opere c/o del Servizio, dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 2 e 47 D.P.R. n.445/2000 attestante il possesso da parte di ciascun subappaltatore dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all'Allegato XVII del D.Lgs.81/2008, ovvero ex art. 26 D.lgs 81/2008 ovvero secondo quanto disposto da disposizioni speciali, in vigore al

momento, ivi comprese le disposizioni in tema di lavorazioni da eseguirsi in luoghi confinati o sospetti di inquinamento;

(e) prima dell'inizio del Servizio il Concessionario dovrà procedere alla redazione per ciascun affidamento di servizi o attività in appalto come definito dall'art.26 comma 1 del D.lgs.81/2008 sul sito dell'Impianto o della Discarica del DUVRI di cui all'art.26 comma 3 del D.Lgs.81/2008, nonché a comunque procedere verso gli affidatari di servizi o attività non consistenti in appalti ma comunque comportanti interferenze con le attività di Impianto o Discarico allo scambio di informazioni di cui all'art.26 comma 1 citato;.

(f) dell'inizio delle Opere e/o del Servizio, l'elenco dei nominativi del personale nominato per affrontare eventuali emergenze, il primo soccorso, la gestione incendi ed organizzare l'evacuazione, con le rispettive lettere di nomina;

(g) prima dell'inizio delle Opere e/o del Servizio, la nomina del/dei responsabile/i per la sicurezza dei lavoratori, del medico competente, del responsabile del servizio prevenzione e protezione, con le relative lettere di incarico;

(h) con cadenza annuale, fino all'ultimazione delle Opere e del Servizio, e comunque in occasione di ciascuna richiesta di pagamento e comunque nei casi prescritti dalla legge, la documentazione attestante il pagamento dei trattamenti retribuitivi, l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente ed il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di tutti i lavoratori impiegati sia alle dipendenze del Concessionario che alle dipendenze di ciascun subappaltatore; fermo restando l'obbligo della richiesta del D.U.R.C. spettante al Concedente, il Concessionario potrà consegnare copia del Documento Unico Regolarità Contributiva ("D.U.R.C.") aggiornato.

37.16 Il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla puntuale osservanza delle prescrizioni legislative e regolamentali relative al contratto di lavoro, alle malattie professionali, all'assistenza sanitaria dei dipendenti e dei loro familiari ed alle altre forme di previdenza in favore dei lavoratori.

37.17 Il Concessionario sarà tenuto ad osservare, indipendentemente dalla propria struttura imprenditoriale o cooperativa, con riferimento ai lavoratori subordinati o ai soci nonché ai

soci/lavoratori subordinati impiegati nell'attività, le norme vigenti in tema di pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.

37.18 Il Concessionario si obbliga a rispettare, per il reperimento della manodopera occorrente per l'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le vigenti norme di legge e di regolamento che disciplinano la domanda e l'offerta di lavoro.

37.19 Il Concessionario dovrà applicare ai lavoratori impiegati le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria ed alla località in cui viene eseguita la presente Convenzione. Il contratto collettivo continuerà ad essere applicato dal Concessionario anche dopo la sua scadenza fino alla sua sostituzione.

37.20 Il Concessionario è tenuto, su semplice richiesta del Concedente, ad esibire tutta la documentazione attestante il corretto e puntuale adempimento degli obblighi in materia retributiva, assicurativa e previdenziale nei confronti dei lavoratori. Al fine di tali verifiche la Concedente, potrà avvalersi anche dei competenti Uffici pubblici a ciò preposti.

37.21 In nessun caso il Concedente sarà tenuto a rispondere di eventuali inadempienze del Concessionario che resterà, al riguardo, unico responsabile.

37.22 Il Concessionario si obbliga a manlevare e tenere indenne il Concedente - sostanzialmente e processualmente, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni — da ogni conseguenza comunque derivante dall'inosservanza di norme legislative e regolamentari in materia di trattamento retributivo e contributivo del personale dipendente dal Concessionario medesimo. In particolare, il Concessionario si obbliga a garantire e tenere indenne il Concedente da qualsiasi pregiudizio, perdita, danno, responsabilità, costo, onere, spesa, incluse le spese legali, comunque derivanti da pretese o azioni avanzate dai dipendenti del Concessionario, a causa dell'inesatto o del mancato adempimento delle obbligazioni riguardanti trattamenti retributivi e versamento dei contributi previdenziali. In caso di affidamento dei lavori e/o del Servizio da parte del Concessionario ai propri soci gli obblighi di cui al presente articolo dovranno essere ribaltati sull'esecutore dei lavori e/o del Servizio e da questi sui propri subappaltatori e/o subfornitori.

38 FINANZA DI PROGETTO

38.1 Il Concedente prende atto che il Concessionario avrà facoltà di avvalersi di un finanziamento su base "senza ricorso" o "ricorso parziale" ai soci, in armonia con quanto previsto agli articoli 183 e seguenti del Codice dei Contratti Pubblici e, pertanto, il Concedente autorizza fin d'ora

(a) la costituzione di pegno sulle azioni o quote del Concessionario e la relativa escussione anche durante il periodo di costruzione, fatta salva la verifica da parte del Concedente circa la permanenza in capo all'acquirente delle azioni o quote dei requisiti di legge, nonché

(b) la cessione ai (o costituzione in pegno in favore degli) Soggetti Finanziatori dei crediti del Concessionario nei confronti del Concedente.

(c) l'iscrizione di ipoteca sul diritto di superficie acquistato dal Concessionario sulle Opere.

39 RISERVATEZZA

39.1 Ciascuna Parte dichiara, in nome proprio, dei suoi amministratori, funzionari, direttori e dipendenti, nonché consulenti autorizzati, agenti o aventi causa, che:

(a) qualsiasi Informazione Riservata comunicata, o comunque acquisita in qualsiasi forma, sarà mantenuta confidenziale e di natura riservata e non comunicata a terze parti indipendentemente dal fatto che essa sia espressamente definita come confidenziale o meno;

(b) tali Informazioni Riservate non verranno utilizzate per altri scopi che non siano solamente ed esclusivamente quelli relativi all'esecuzione della presente Convenzione.

40 CONTROVERSIE

40.1 Tutte le contestazioni che le Parti intendano formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta, debitamente documentata. Le comunicazioni del Concessionario devono essere indirizzate al Responsabile del Procedimento.

40.2 La comunicazione di cui al comma 1, deve essere fatta entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui la Parte ha avuto notizia del fatto che da luogo alla contestazione. La contestazione può essere illustrata e documentata nei 20 giorni lavorativi successivi.

40.3 Durante la fase di costruzione ed ove lo reputi opportuno al fine di raggiungere un accordo bonario sulla contestazione, il Responsabile del Procedimento potrà acquisire il parere o la

relazione del Direttore dei Lavori e dell'organo di Collaudo. Il Concedente comunicherà le sue determinazioni sulle contestazioni entro il termine di 20 giorni della scadenza del termine previsto dal precedente comma.

40.4 Espletato il procedimento di contestazione indicato nei commi precedenti e comunque nel caso di mancato raggiungimento di un accordo bonario ogni controversia che dovesse insorgere nel corso delta progettazione, della costruzione e/o della gestione sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Imperia.

41 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

41.1 Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

41.2 2. A tal fine, il Concessionario si obbliga:

(a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i], dedicato/i in via esclusiva al Convenzione, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi alla Convenzione stessa, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;

(b) a comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall'accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività della Convenzione, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;

(c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente;

(d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP).

41.3 Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione della Convenzione ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.

41.4 Il Concessionario si obbliga altresì:

(a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;

(b) a dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Imperia della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

(c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Imperia qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

41.5 Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 7, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

41.6 Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.

42 VARIE

42.1 Ogni modifica della presente Convenzione sarà valida se effettuata per iscritto nel rispetto delle norme di volta in volta applicabili e sottoscritta dai legali rappresentanti di entrambe le Parti.

42.2 In ipotesi di nullità parziale di alcune delle clausole della presente Convenzione non si produrrà la nullità dell'intera Convenzione e le Parti si incontreranno quanto prima possibile al fine di sostituire le clausole dichiarate nulle con altre clausole che riflettano quanto più possibile il disposto sostanziale delle clausole invalide.

42.3 Sono a carico del Concessionario tutte le spese, anche di bollo, inerenti agli atti e ai certificati occorrenti per la realizzazione delle Opere, degli Impianti e la prestazione del Servizio per tutta la durata della presente Convenzione.

43 CLAUSOLA DI TRASPARENZA

43.1 Il Concessionario espressamente ed irrevocabilmente:

(a) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della presente Convenzione;

(b) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

(c) dichiara che, con riferimento alla Proposta e alla successiva gara per l'individuazione del concessionario, non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi, gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della legge 287/1990, e che l'Offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa.

44 COMUNICAZIONI

44.1 Qualsiasi notificazione o altra comunicazione scritta fatta nell'ambito o in relazione alle questioni contemplate dalla presente Convenzione sarà considerata regolarmente effettuata secondo le seguenti procedure:

(a) se consegnata a mano, al momento della consegna all'indirizzo della parte in questione;

(b) se spedita per posta, al momento effettivo del ricevimento;

(c) se spedita per posta elettronica certificata, al ricevimento del messaggio di avvenuta consegna.

44.2 Il destinatario, l'indirizzo e l'indirizzo di posta elettronica certificata di ciascuna Parte ai fini di questo Convenzione sono:

CONCEDENTE: [•]

Indirizzo: [•]

All'attenzione di: [•]

P.E.C.: [•]

CONCESSIONARIO: [•] Indirizzo: [•]

All'attenzione di: [•]

P.E.C.: [•]

44.3 Ciascuna Parte dovrà notificare all'altra Parte per iscritto, nelle modalità contemplate al presente articolo, eventuali variazioni dell'indirizzo, del destinatario e del numero di telex o di fax come indicati nel precedente comma restando inteso che la variazione non sarà opponibile se non quando ritualmente comunicata ai sensi del presente articolo.

44.4 Qualsiasi notifica o comunicazione fatta, consegnata o fatta da una Parte a un'altra Parte nell'ambito o in relazione alla presente Convenzione sarà effettuata in lingua italiana.

45 PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

45.1 Le Parti si impegnano ad osservare le disposizioni del Protocollo di legalità di cui all'Allegato 17.

46 REGIME TRIBUTARIO

46.1 Le imposte e tasse scaturenti dalla presente Concessione rimarranno a carico del Concessionario in base a quanto stabilito dalla normativa vigente, ad esclusione delle imposte derivanti dall'acquisizione della nuda proprietà delle Aree.

47 DOCUMENTI CONTRATTUALI

47.1 Formano parte integrante della presente Concessione e sono materialmente allegati i Documenti Contrattuali sottoelencati, che, previa disamina ed approvazione delle Parti sono stati sottoscritti dai rappresentanti del Concedente e del Concessionario:

Allegato 1: Provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione della Provincia di Imperia;

Allegato 2: Provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione della SPV;

Allegato 3: Matrice dei rischi (da predisporre)

Allegato 4: Pareri, provvedimenti e atti amministrativi

Allegato 5: Individuazione delle aree oggetto di intervento e di gestione da parte del Concessionario (da predisporre)

Allegato 6: Progetto Definitivo approvato

Allegato 7: Cronoprogramma di sintesi delle attività del Concessionario (fasi di progettazione, costruzione, collaudo) (da predisporre con il Progetto Esecutivo)

Allegato 8: Piano Economico-Finanziario della Concessione (da predisporre con il Progetto Esecutivo)

Allegato 9: Schema tipo di contratto di affidamento del servizio (da predisporre)

Allegato 10: Indicatori di performance e relative delle penali (da predisporre)

Allegato 11: Protocollo sulle procedure di declassamento (da predisporre)

Allegato 12: Cauzione definitiva ai sensi dell'articolo 103 del Codice e polizze assicurative

Allegato 13: Offerta del concessionario (in formato elettronico)

Allegato 14: Risposta ai quesiti posti in fase di gara

Allegato 15: Documentazione di Gara (in formato elettronico)

Allegato 16: Estremi del conto corrente dedicato del Concessionario e dati identificativi delle persone delegate ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione

Allegato 17: Protocollo di legalità;

Allegato 18: Modello di report trimestrale;

Letto, confermato e sottoscritto

Imperia, lì [•]

Per il Concedente

[•]

Per il Concessionario

[•]